

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 824

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

04/07/2024 - 01:05

Indice

1. DDL S. 824 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 824.	4
1.3. Trattazione in Commissione	5
1.3.1. Sedute	6
1.3.2. Resoconti sommari	7
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	8
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2024	9
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 98 (ant.) del 10/04/2024	23
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (ant.) dell'11/04/2024	24
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (ant.) del 18/04/2024	25
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (pom.) del 07/05/2024	26
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 105 (pom.) del 14/05/2024	27
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 107 (ant.) del 15/05/2024	28
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 109 (pom.) del 21/05/2024	29
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (ant.) del 22/05/2024	30
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 155 (ant.) del 22/05/2024	31
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 156 (pom.) del 28/05/2024	32
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 157 (pom.) dell'11/06/2024	40
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 162 (pom.) del 25/06/2024	43
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 02/07/2024	57
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 166 (pom.) del 02/07/2024	62
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 167 (ant.) del 03/07/2024	67
1.4. Trattazione in consultiva	77
1.4.1. Sedute	78
1.4.2. Resoconti sommari	79
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	80
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 223 (ant.) del 19/06/2024	81
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 225 (pom.) del 25/06/2024	84
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	93
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 256 (pom.) del 25/06/2024	94
1.4.2.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	99

1.4.2.3.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 197 (ant.) del 29/05/2024.	100
1.4.2.3.2. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 199 (pom.) dell'11/06/2024.	105
1.4.2.3.3. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 201 (pom.) del 12/06/2024.	108

1. DDL S. 824 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 824

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 824

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **VARCHI**, **MASCHIO**, **ALMICI**, **AMBROSI**, **AMICH**, **BUONGUERRIERI**, **CARETTA**, **CIABURRO**, **COLOMBO**, **COLOSIMO**, **DE CORATO**, **DEIDDA**, **DI GIUSEPPE**, **DI MAGGIO**, **FILINI**, **GARDINI**, **IAIA**, **KELANY**, **LANCELOTTA**, **LA SALANDRA**, **LONGI**, **LOPERFIDO**, **LUCASELLI**, **MALAGOLA**, **MALAGUTI**, **MARCHETTO ALIPRANDI**, **MOLLICONE**, **MORGANTE**, **PELLICINI**, **PERISSA**, **POLO**, **Fabrizio ROSSI**, **TREMAGLIA**, **URZÌ** e **VINCI**

(V. Stampato Camera n. **887**)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 luglio 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 luglio 2023

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Balsamo, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento per le procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Antonio Balsamo.

Interviene il dottor Antonio BALSAMO, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [BERRINO](#) (Fdl), Anna [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), [BAZOLI](#) (PD-IDP), [RASTRELLI](#) (Fdl) e il [PRESIDENTE](#).

Risponde ai quesiti il dottor BALSAMO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Balsamo e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta sono iniziate le votazioni dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 del relatore, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 806 e che il relatore e il rappresentante del governo hanno già espresso il parere su tutte le proposte di modifica.

Sull'emendamento 1.100/22, che modifica le modalità di acquisizione, la tempistica e l'impugnabilità dei provvedimenti relativi al sequestro di dispositivi elettronici, interviene per invitare la Commissione ad esprimersi in senso favorevole, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S).

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.100/22 e 1.100/23 sono respinti.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ritira il subemendamento 1.100/24.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), sottoscrivendo l'emendamento 1.100/26, lo ritira.

Posto ai voti è invece respinto il subemendamento 1.100/25.

I senatori Ada [LOPREIATO](#) (*M5S*) e [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) intervengono per esprimere il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sulle proposte 1.100/27 e 1.100/28 - sostanzialmente identiche - che introducono ulteriori deroghe in relazione alla duplicazione dei dispositivi elettronici per particolari reati come quelli contro la pubblica Amministrazione.

Posti congiuntamente ai voti i subemendamenti 1.100/27 e 1.100/28 sono respinti.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.100/29, sul quale invita il relatore ad una riflessione ulteriore, in quanto estende le deroghe previste dal comma 10 ai reati associativi finalizzati alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione: in questi casi, infatti, è essenziale procedere alle indagini celermente.

La Commissione respinge il subemendamento 1.100/29.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ritira i subemendamenti 1.100/30 e 1.100/31.

La Commissione respinge poi il subemendamento 1.100/32.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'unico subemendamento, l'1.100/33, presentato dal suo Gruppo, volto ad un completamento della disciplina prevista dall'emendamento del relatore, finalizzato ad assicurare, da un lato, una tutela allargata alle conversazioni e alla corrispondenza tra imputato e difensore, dall'altro, a rafforzare il contraddittorio davanti al giudice per le indagini preliminari.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/33 è respinto.

Facendolo proprio la senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 1.100/34.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) intervenendo in dichiarazione di voto sul subemendamento 1.100/35 volto a interamente sostituire il comma 12 del capoverso «Art. 254-ter» dell'emendamento del relatore, sottolinea come l'annullamento della distinzione tra intercettazioni e corrispondenza, che il vice ministro Sisto, nella scorsa seduta, ha dichiarato conseguente alle indicazioni della sentenza cosiddetta «Open» della Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 27 luglio 2023) sia, in realtà, molto lontana da quella decisione che, invece, statuisce come *email* e *chat* non abbiano né il requisito dell'immediatezza della conversazione né della segretezza della captazione propri delle intercettazioni. Quindi, la scelta operata dal relatore e condivisa dal Governo, del tutto legittima, non trova pertanto nessuna copertura nella decisione adottata dalla Corte costituzionale: la norma proposta dal relatore riduce infatti fortemente le possibilità di sequestro dei dati contenuti nei dispositivi. Al riguardo fa presente che per il cosiddetto caso del dossieraggio, attualmente al vaglio della Procura di Perugia, con la disciplina che il relatore intende introdurre non si sarebbe potuto procedere al sequestro di *chat* e conversazioni, in quanto il limite edittale dei reati per i quali si procede è inferiore ai 5 anni.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), ritiene indispensabile, rispetto alle questioni avanzate dal senatore Bazoli, ribadire il proprio parere contrario sul subemendamento in quanto esso si pone in modo distonico rispetto alla norma contenuta nel suo emendamento: l'intento non è quello di limitare il sequestro ma di spostare la decisione sul giudice delle indagini preliminari piuttosto che sul pubblico ministero.

Posto ai voti, il subemendamento 1.100/35 è respinto.

Sul subemendamento 1.100/36 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) che dichiara di condividere pienamente tutte le perplessità e le obiezioni avanzata dal senatore Bazoli.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/36 è respinto.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole su subemendamento 1.100/37 volto anch'esso a sostituire il comma 12 del capoverso «Art. 254-ter» perché il testo del relatore, equiparando la corrispondenza contenuta nei dispositivi elettronici - ad esempio *email* e *chat* - alle intercettazioni estende a tali forme di comunicazione le limitazioni previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/37 è respinto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritira il subemendamento 1.100/38.

La Commissione respinge poi il subemendamento 1.100/39.

Sul subemendamento 1.100/40 il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) invita a votare a favore in quanto è diretto a semplificare i criteri sulla base dei quali il pubblico ministero procede al sequestro dei dati. La locuzione che l'emendamento del relatore intende introdurre è di difficile comprensione e può dare luogo ad una giurisprudenza non uniforme.

Con successive e separate votazioni i subemendamenti 1.100/40 e 1.100/41 sono respinti.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.100/42, invitando il relatore ad un'ulteriore riflessione con particolare riferimento alla possibilità di sopprimere il comma 14 del capoverso «Art. 254-ter», in quanto rappresenta uno degli snodi fondamentali con cui si estendono la disciplina e le limitazioni previste per le intercettazioni anche ai contenuti dei dispositivi elettronici.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.100/42 e 1.100/43.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), ritira i subemendamenti 1.100/44, 1.100/52 e 1.100/55.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli identici subemendamenti 1.100/45 e 1.100/46.

La Commissione approva invece il subemendamento 1.100/47.

Con separate votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 1.100/48, 1.100/49, 1.100/50, 1.100/51, 1.100/53, 1.100/54, 1.100/56, gli identici 1.100/57 e 1.100/58, 1.100/59, 1.100/60 e 1.100/61.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) interviene infine per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.100/62 che, anche nell'intento di dar seguito in modo congruo ai nuovi compiti che il disegno di legge in esame attribuisce ai magistrati, propone di incrementarne l'organico.

Posto il subemendamento 1.100/62 è respinto

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti l'emendamento 1.100 del relatore, nel testo modificato dall'approvazione del subemendamento 1.100/47, che la Commissione approva (1.100 testo 2, pubblicato in allegato al resoconto).

IL [PRESIDENTE](#) dichiara pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti e fa presente che l'emendamento 1.100 (testo 2) sarà inviato alla 1ª Commissione permanente per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [CAMPIONE](#) (FdI) illustra i provvedimenti in titolo.

Nel dettaglio l'Atto Senato 824, già approvata dalla Camera dei deputati, interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che, al comma 6, prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Aggiunge un nuovo periodo al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili ai delitti di commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento dei suddetti reati, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo.

La proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche

quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano.

Il disegno di legge n. 163, analogamente, estende le pene previste dall' articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, anche ai fatti commessi all'estero. Più nel dettaglio l'articolo unico dell'AS 163 riscrive integralmente il comma 6 dell'articolo 12. Nel confermare l'impianto sanzionatorio vigente, la disposizione ne estende l'ambito di applicazione anche alle condotte poste in essere all'estero da cittadini italiani. Si prevede inoltre - si tratta di una disposizione che non trova riscontro nella proposta approvata dalla Camera - che, nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica della surrogazione di maternità.

Il disegno di legge n. 245, analogamente alle proposte già illustrate, prevede l'applicazione delle pene attualmente previste per i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità anche "se il fatto è commesso all'estero".

Infine, il disegno di legge n. 475, sempre volto a contrastare la pratica della maternità surrogata, reca un contenuto più ampio e articolato rispetto agli altri atti in esame. In particolare, l'articolo 1 fornisce una definizione di maternità surrogata. Con maternità surrogata si intende quella pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro. All'articolo 2 sono previsti i principi e le finalità in relazione alla necessità dell'introduzione, all'articolo 600-*quinquies*.1 del codice penale, del nuovo reato di surrogazione di maternità. La disposizione prevede che il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, in conformità non solo al dettato costituzionale, ma anche alla giurisprudenza costituzionale e a una serie di convenzioni e atti di diritto internazionale ed europeo.

L'articolo 3, infine, introduce nel codice penale, all'articolo 600-*quinquies*.1, il reato di *Surrogazione di maternità* secondo cui è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità. Rispetto alla analoga fattispecie contemplata dal comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40, il nuovo reato prevede- almeno in parte - un differente ambito di applicazione: da un lato è punita anche la condotta di chi "commissiona" (e quindi i genitori committenti) e dall'altro è però esclusa la rilevanza delle condotte aventi ad oggetto la commercializzazione di gameti o di embrioni. Inoltre, rispetto al reato vigente, sono previste pene ben più elevate (reclusione da 4 a 10 anni multa da 600.000 a due milioni di euro; attualmente invece è prevista la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 a un milione di euro). Il reato di surrogazione di maternità è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata. È sanzionato infine, ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale (alterazione di stato), il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), prima di iniziare la discussione generale su un tema di estrema delicatezza, sottolinea la necessità di procedere ad audizioni di esperti in relazione ad un reato, previsto nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, che punisce una condotta, quella dell'utilizzazione della gestazione per altri, operata all'estero in Paesi dove la pratica è legale, solo sulla base della nazionalità italiana di coloro che procedono all'utilizzo di quella pratica.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) fa presente che tipologie di reato analoghe già esistono nell'ordinamento sia in relazione ai reati di pedofilia che alla commissione di crimini di guerra.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) fa a sua volta presente che ciò vale anche per il reato di mutilazione genitili femminili, sanzionato in Italia, anche se commesso all'estero.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la questione sia piuttosto complessa proprio sul piano giuridico e che il testo approvato dalla Camera dei deputati introduca un'accezione piuttosto eccentrica

all'interno del sistema giuridico. Ritiene pertanto, a sua volta, che procedere ad audizioni di esperti per avere maggiore chiarezza proprio sugli aspetti squisitamente tecnici e giuridici sia indispensabile. Peraltro, la norma comporta il forte rischio di rendere più difficile la tutela dei bimbi nati attraverso la gestazione per altri e la salvaguardia del superiore interesse dei minori che è proprio il tema che vuole affrontare il suo disegno di legge n. 871 che tuttavia non è stato congiunto a quelli in esame. I minori sono infatti il soggetto debole di cui nessuno pare interessarsi adeguatamente.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ritiene a sua volta indispensabile procedere a delle audizioni anche per tutte le ragioni richiamate dal senatore Bazoli.

IL [PRESIDENTE](#) invita tutti i Gruppi a definire nel prossimo Ufficio di Presidenza i soggetti da audire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

IL [PRESIDENTE](#) ricorda che si erano iscritti a parlare in discussione generale alcuni senatori.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede di poter procedere, anche in questo caso, ad un breve ciclo di audizioni.

IL [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione sarà affrontata dall'Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 599, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 990 e 1006 e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore, senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra i disegni di legge in materia di disturbi del comportamento alimentare nn. 990 e 1066, rispettivamente d'iniziativa delle senatrici Ronzulli e Zambito, congiunti all'esame del disegno di legge n. 599, d'iniziativa del senatore Balboni, già illustrato nella seduta della Commissione giustizia del 23 gennaio scorso ai fini dell'espressione del parere.

La 10ª Commissione, che esamina i provvedimenti in sede redigente, il 28 febbraio ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 990. Il disegno di legge 990 si compone di 8 articoli. L'articolo 1 qualifica l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare come malattie sociali; l'articolo 3, commi 1 e 2, riguarda la predisposizione di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione. Il successivo articolo 4 reca disposizioni in materia di diagnosi precoce e prevenzione; l'articolo 6 prevede l'inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei LEA, mentre l'articolo 7 dispone che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie oggetto del provvedimento. L'articolo 8 dispone il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Di specifica competenza della Commissione giustizia è l'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis, che prevede il reato di "Istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia" (si ricorda che anche il disegno di legge n. 599 introduceva un reato

analogo, mentre la proposta 1066 non prevede l'introduzione di reati).

Il primo comma del nuovo articolo 580-*bis* prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette tale reato chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, anche solo potenzialmente idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, e ne agevola l'esecuzione. È prevista la pena della reclusione fino a un anno, nonché la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

Il secondo comma prevede un'aggravante - con pena della reclusione fino a due anni e sanzione amministrativa da euro 20.000 a 100.000 euro - nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di una «persona in condizioni di minorata difesa, ovvero di una persona minore di età o di una persona priva della capacità di intendere e volere».

Il terzo comma prevede la commutazione della sanzione penale nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti per la presa in carico del soggetto, laddove l'autore del reato «si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo alimentare».

Rispetto all'introduzione della nuova figura di reato, segnala alcune osservazioni: con riferimento alla nuova figura di reato, segnala l'opportunità di un approfondimento circa il grado di determinatezza della nuova fattispecie incriminatrice in quanto l'espressione "restrizione alimentare prolungata" potrebbe in ipotesi riferirsi a un digiuno religioso o a pratiche sportive.

Con riferimento poi alla previsione, per la fattispecie base e per quella aggravata, del ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa, appare opportuno un approfondimento in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'articolo 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionatorio, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale. In relazione poi al secondo comma del nuovo articolo 580-*bis* segnala l'opportunità di fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale, ai sensi del quale aggrava il reato «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa», quando tali circostanze non sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali del reato stesso. Il concetto di minorata difesa, infatti, non ha una autonomia definitoria propria, ma ha il suo fondamento direttamente nell'aggravante comune di cui al citato n. 5 del primo comma dell'articolo 61 del codice penale.

In relazione al terzo comma del nuovo articolo 580-*bis* desta perplessità la previsione di una commutazione tra la sanzione penale e il ricorso a trattamenti terapeutici: va valutata pertanto l'opportunità di adottare la previsione di una sospensione della pena detentiva - sul modello della disciplina prevista dell'articolo 90 del testo unico stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) - in caso di sottoposizione per l'autore del reato a specifico trattamento diagnostico terapeutico. Segnala in ogni caso la necessità di specificare modi e limiti del trattamento terapeutico in cui si sostanzia la presa in carico del soggetto, in applicazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

Risultano infine di interesse per la Commissione anche i commi 3 e 4 dell'articolo 3 - in materia di definizione dei criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti *internet* che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie alimentari - nonché l'articolo 5 che, per le agenzie pubblicitarie e di moda che si avvalgono di modelle in assenza di certificato medico e con un indice di massa corporea inferiore a 18 BMI, prevede la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.

Il [PRESIDENTE](#), data la necessità di approfondire tutte le criticità richiamate dal relatore, rinvia l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice, senatrice [CAMPIONE](#) (*Fdl*), illustra il disegno di legge n. 987, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione Giustizia è chiamata a rendere un parere.

Il provvedimento ha la finalità di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con San Marino al settore - disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 772 del 1973 - dell'impegno delle Parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli; di competenza della Commissione Giustizia è l'articolo 3, che riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo: ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni mancano o non dispongono diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel decreto legislativo n. 38 del 2016. Inoltre, il comma 2 individua nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo. Il comma 3 stabilisce che nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo (sulla procedura per la trasmissione diretta della decisione, scritta e tracciabile, possibilmente per posta elettronica o copia autenticata o in originale) l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Ricorda che con il decreto legislativo n. 38 del 2016, l'Italia ha conformato il proprio ordinamento alle decisioni quadro n. 909 e 947 del Consiglio di Europa, che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. Il decreto citato disciplina pertanto anche la possibilità, in caso di condanna emessa dall'Italia, di eseguire le misure alternative alla detenzione anche in uno Stato aderente all'Unione Europea: ai sensi del decreto legislativo n. 38 del 2016, quindi, la trasmissione all'estero è disposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. A sua volta, il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.

L'Accordo di cooperazione oggetto del disegno di legge si compone di ventisei articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'accordo nel reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi o prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle parti, nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative ai profili giuridici, mentre l'articolo 3 individua le finalità dell'accordo nella riabilitazione e nel recupero dei soggetti interessati, nella riduzione dei rischi di recidiva e nella protezione delle vittime e della collettività.

Gli articoli 4 e 5 specificano le Autorità centrali competenti per l'accordo e l'ambito di applicazione, con l'elenco delle misure a cui si estende la disciplina per i due Stati. Gli articoli dal 6 al 9 riguardano l'iter procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento ed

esecuzione. L'articolo 10, relativo all'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione e sospensione condizionale, attribuisce alle autorità giudiziarie dei due Paesi rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione al fine di favorire quanto più possibile il trasferimento del condannato nell'altro Paese: si dispone infatti che se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, alternative o di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se lo sono i relativi obblighi o prescrizioni, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può adattare la natura (che non può essere più severa), la durata (che non può eccedere quella massima prevista dall'ordinamento) e obblighi o prescrizioni alle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti.

L'articolo 11 riguarda la doppia incriminazione e riporta l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui questa abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a una delle tipologie di reato in questione o che comunque questo non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione.

L'articolo 12 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni, dettagliandone i casi previsti. È tuttavia previsto che, in alcuni casi, l'autorità giudiziaria, prima di procedere al rifiuto, possa richiedere alla Parte di emissione ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini del riconoscimento della decisione.

Ai sensi dell'articolo 13, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte richiedente decide riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione e la comunica immediatamente all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, con modalità tracciabili che permettano allo Stato di emissione di accertarne la veridicità e genuinità, prediligendo la trasmissione on line, via e-mail, del contenuto della decisione che può essere anche comunicata attraverso le Autorità centrali di cui all'articolo 4.

L'articolo 14, sulla legislazione applicabile, afferma che l'esecuzione della decisione avviene attraverso le modalità previste appunto dalla legislazione della Parte di esecuzione che, secondo gli articoli 3 e 5, si occupa anche di vigilare sul rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti anche riguardo all'obbligo di risarcire i danni cagionati a seguito del reato, richiedendo la prova dell'adempimento. Una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è competente, secondo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto dell'Accordo, comprese le modifiche relative agli obblighi e prescrizioni correlati alle misure adottate e anche le revoche delle stesse con eventuale ripristino delle sanzioni restrittive e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria della Parte di emissione.

L'articolo 15 dispone in merito alla competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile. L'articolo 16 riguarda gli obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni e l'articolo 17 reca disposizioni sulle informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi. L'articolo 18 tratta delle cause di estinzione del reato, cioè amnistia, grazia, revisione della condanna. L'articolo 19 riguarda la cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, circostanza che determina la decadenza degli obblighi di sorveglianza correlati alle predette misure e il trasferimento di competenza in merito alle stesse in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. L'articolo 20, invece, concerne le comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti, che possono avvenire appunto tramite le autorità giudiziarie o tramite le autorità centrali degli Stati, di cui all'articolo 4. L'articolo 21 si occupa del criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, stabilendo che le stesse sono a

carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione. L'articolo 22 riguarda il trattamento dei dati personali, dettando le regole affinché venga assicurata la più ampia tutela per la protezione dei medesimi in quanto soggetti a circolazione e trasferimento da un sistema ad un altro.

L'articolo 23 riguarda le relazioni con altri accordi e la compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea. Esso stabilisce, in particolare, che l'Accordo sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo che le stesse consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate. L'articolo 24 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle norme dell'Accordo, da risolvere tramite consultazioni dirette tra le Parti. Gli articoli 25 e 26 contengono, rispettivamente, alcune disposizioni transitorie, e le clausole sull'entrata in vigore e l'eventuale recesso.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria odierna, non avrà luogo, ed è nuovamente convocato domani al termine della seduta plenaria delle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [806](#)

Art. 1

1.100 (testo 2) (come risultante dall'approvazione del subemendamento 1.100/47)

Il Relatore

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute) -

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.
2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee

- ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
 4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
 5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
 6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.
 7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.
 8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.
 9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
 10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la

- conformità del duplicato all'originale e la sua immutabilità.
11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.
 13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immutabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.
 14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.
 15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.
 16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.
 17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.
 18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.
 19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.»;

Art. 2

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-bis, dopo le parole «o 454» inserire le seguenti: «, nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-ter, diversi dai dati, informazioni e programmi

sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter»;

b) all'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-bis, e può formulare osservazioni e riserve.»;

c) all'articolo 247, comma 1-bis, dopo le parole «ritenere che» è inserita la seguente: «determinati» e le parole «ancorché protetto» sono sostituite dalle seguenti: «in un dispositivo o in una memoria digitale ancorché protetti»;

d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

«250-bis

Perquisizioni di sistemi informatici o telematici

1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.»;

e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione. 1-ter. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

f) all'articolo 254, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-ter.»

g) all'articolo 254-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12. 1-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-ter in quanto compatibili.»;

h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole «custodia riguarda» sono inserite le seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero»;i.

i) all'articolo 293, comma 3, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Il difensore ha, altresì, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter.»;

l) all'articolo 352, comma 1-bis, le parole «sistemi informatici o telematici» sono sostituite dalle seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, o memorie digitali», dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.» e, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione

di cui al comma 1-*bis* sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13.»;

m) all'articolo 354, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In relazione ai dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-*ter*, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici.» e dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

n) all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-*ter*, e 354, comma 2-*bis*, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.»;

o) all'articolo 415-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: «2-*ter*. L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, informazioni e programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, secondo e terzo periodo.»;

p) all'articolo 431, al comma 1, lettera *h*) dopo le parole «al reato» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 13,» e dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-*ter*, comma 12, e 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.»;

q) all'articolo 454, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-*bis*, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.»;

r) all'articolo 461, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.».

Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 82-bis.

Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro

1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice di procedura penale sono racchiusi in apposite custodie numerate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.
3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti. Art. 82-ter.

Conservazione del duplicato informatico

1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, avvenga con le modalità previste dall'articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente.».

Art. 4

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva alla sua entrata in vigore.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 98 (ant.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,55

*AUDIZIONE DELLA PROFESSORESSA SILVIA NICCOLAI, ORDINARIO DI DIRITTO
COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, SUI DISEGNI DI
LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE
DI MATERNITÀ)*

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (ant.) dell'11/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 99

GIOVEDÌ 11 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10,10

AUDIZIONE DEL PROFESSORE MARCO PELISSERO, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TORINO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO FRANCESCA ROMANA GRAZIANI, COMPONENTE DELLA GIUNTA NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, DELL'AVVOCATO ALESSANDRO MARTINUZZI, COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO GIUSTIZIA CIVILE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, E DELLA DOTTORESSA ELISA DEMMA, PRESIDENTE DEL MOVIMENTO FORENSE, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137 (DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE E MISURE URGENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE NONCHÉ IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA)

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (ant.) del 18/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 101

GIOVEDÌ 18 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10

AUDIZIONE DELLA PROFESSORESSA IDA NICOTRA, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)

AUDIZIONE DEL DOTTOR GIUSEPPE ONDEI, PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 985 (MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE)

AUDIZIONI DEL DOTTOR PARIDE GULLINI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE, E DEL DOTTOR RENZO CALVIGIONI, ESPERTO DI STATO CIVILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (pom.) del 07/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 102

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA GIULIANA RUGGIERI, PRESIDENTE DI OSSERVATORIO DI BIOETICA DI SIENA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ANTONELLA ANSELMO, ESPERTA DI DIRITTI CIVILI DELLE DONNE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 105 (pom.) del 14/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 105

MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,20

AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA GINEVRA CERRINA FERONI, ORDINARIA DI DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E VICE PRESIDENTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELL'AVVOCATO ALEXANDER SCHUSTER, AVVOCATO DEL FORO DI TRENTO, E DELLA PROFESSORESSA SUSANNA MANCINI, ORDINARIA DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 107 (ant.) del 15/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 107

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 12,55

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA FEDERICA SALAMINO, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE FECONDA SCELTA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 109 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 109

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,15

(Sospensione: dalle ore 14,55 alle ore 15,35)

AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA MARILISA D'AMICO, ORDINARIA DI DIRITTO COSTITUZIONALE E PRORETTORE ALLA LEGALITÀ, TRASPARENZA E PARITÀ DI DIRITTI PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, DELLA DOTTORESSA ALESSIA CROCINI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ARCOBALENO, DELL'AVVOCATO DOMENICO MENORELLO, COORDINATORE DEL NETWORK "DITELO SUI TETTI", INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, E DELL'AVVOCATO FILOMENA GALLO, SEGRETARIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (ant.) del 22/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 111

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,55

AUDIZIONI DELLA DOTTORESSA GABRIELLA LUCCIOLI, GIÀ PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, E DEL PROFESSORE GIAN LUIGI GATTA, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI MILANO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 155 (ant.) del 22/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024
155ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 16 maggio scorso era stato stabilito che le audizioni sui disegni di legge in tema di maternità surrogata si sarebbero concluse in questa settimana. Poiché nella giornata di domani non sarà possibile svolgere audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in ragione della riprogrammazione dei lavori dell'Assemblea, chiede se le audizioni previste per domani debbano essere svolte in altra data o se si possono considerare concluse.

Il senatore [BERRINO](#) (Fdl) a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia ritiene senz'altro che le audizioni possano considerarsi concluse per gli auditi indicati dal suo Gruppo, che sarebbero dovuti intervenire nella riunione di domani.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto ed avverte che pertanto la prossima settimana si svolgerà la discussione generale con la scelta del testo base su cui proseguire l'esame dei provvedimenti nn. 824 e connessi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 156 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024
156ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alle Commissioni 1ª e 3ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (Fdl), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di otto articoli che intervengono su ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per le parti di competenza segnala l'articolo 7 che trasforma il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato senza finalità di lucro. Il Fondo di assistenza in questione fu istituito dalla legge n. 1279 del 1964 con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, con sede presso l'allora Direzione generale della pubblica sicurezza. La sua istituzione rispose a talune finalità assistenziali come ad esempio l'assistenza degli orfani del personale, o del personale stesso in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno; il conferimento di contributi scolastici e borse di studio ai figli del personale; l'assicurazione del personale addetto a servizi particolarmente rischiosi; la concessione di sussidi, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità; la concessione di contributi per l'istituzione di sale convegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti balneari o montani, biblioteche, ed iniziative simili; la ripartizione o concessione di premi; la costruzione di alloggi per il personale più bisognoso ed ogni altra forma di assistenza sociale. L'articolo 7 del disegno di legge, oltre ad aver attribuito alla istituenda Fondazione i compiti assistenziali del Fondo prevede adesso anche la stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale nonché la stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, a integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge. Organi della fondazione sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

Il comma 7 dell'articolo in questione dispone inoltre che il controllo sulle attività della istituenda Fondazione sia svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile. Quest'ultimo dispone che l'autorità governativa eserciti il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provveda alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi; annulli, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume, possa sciogliere l'amministrazione e nominare un

commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

Non essendovi osservazioni da formulare, conclude proponendo di esprimere un parere non ostativo. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 14 maggio il Governo ha presentato l'emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge e che alla scadenza del termine sono stati presentati 12 subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna). Ricorda, altresì, che erano stati presentati anche 9 emendamenti, già pubblicati nella seduta dell'11 aprile scorso, che erano stati illustrati dai senatori Lopreiato, Bazoli e Stefani nella seduta del 17 aprile.

Chiede pertanto ai senatori presentatori dei subemendamenti se intendano illustrarli.

Il senatore **SCARPINATO** (M5S) illustra tutti i subemendamenti presentati dal suo Gruppo all'emendamento 1.100, rimarcando come le proposte siano dirette a eliminare il difetto di tassatività della condotta punita dall'emendamento del Governo. Infatti, l'emendamento 1.100 non circoscrive con precisione l'area geografica in cui si è verificata la pubblica calamità; per ovviare a tale *vulnus*, i subemendamenti proposti fanno riferimento alla dichiarazione di stato di emergenza come disciplinata dal decreto legislativo n. 1 del 2018. Al riguardo, specifica che il citato decreto legislativo prevede una procedura molto articolata che attribuisce al Consiglio dei ministri il potere esclusivo di dichiarare lo stato di emergenza: con l'emendamento 1.100, invece, il giudice si sostituirebbe direttamente al Governo nell'individuare l'evento calamitoso e la sua estensione territoriale. Ciò rende la previsione incostituzionale e non consente all'eventuale imputato di avere una prevedibilità circa i possibili effetti della propria condotta. Illustra quindi il subemendamento 1.100/7 volto a punire in maniera più severa i pubblici amministratori che mettono in atto attività criminose proprio approfittando delle calamità naturali che normalmente prevedono procedure semplificate e celeri per la ricostruzione. È rimasta famosa al riguardo la telefonata di un costruttore sulle attività illecite che si sarebbero potute lucrosamente svolgere proprio in occasione della ricostruzione post terremoto. Illustra quindi la proposta emendativa con la quale si prevede di estendere i poteri di arresto in flagranza differita, come già previsto per alcuni reati, anche ai reati di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto.

Poiché non vi sono altri interventi in sede di illustrazione dei subemendamenti, il **PRESIDENTE** invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti e sui subemendamenti.

Il senatore **POTENTI** (LSP-PSd'Az), relatore, dichiara innanzitutto di esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.100, di iniziativa governativa, che risolve alcune delle obiezioni sollevate dal senatore Scarpinato in quanto, in una prospettiva più ampia rispetto a quella dell'originario testo del disegno di legge, inserisce lo sciacallaggio, ovvero l'aver profittato di pubbliche calamità per la commissione di reati, tra le aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale, applicabili pertanto a ogni tipo di reato. Esprime quindi parere contrario su tutti i subemendamenti e tutti i restanti emendamenti presentati al disegno di legge. Sottolinea infine come il tema sotteso al subemendamento 1.100/11 richiederebbe di essere preso in considerazione all'interno di una revisione più generale e sistematica della questione.

Il vice ministro SISTO dichiara di aderire pienamente ai pareri espressi dal relatore.

Si passa al voto.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti il subemendamento 1.100/1, è respinto. Sul subemendamento 1.100/2 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), che condivide quanto già ricordato nell'illustrazione dei suoi subemendamenti dal senatore Scarpinato circa la mancanza di tassatività della fattispecie; l'introduzione nel codice di una tale norma troverà difficile applicazione e aumenterà la discrezionalità del giudice, sovente criticata dalla maggioranza. Inoltre, l'emendamento governativo peggiora notevolmente il testo originario in quanto prevede ulteriori aumenti di pena che non sembrano condivisibili.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento in questione, non solo condividendo quanto detto dai senatori Scarpinato e Rossomando, ma anche perché la definizione di pubblica calamità è difficile da individuare. Ricorda al riguardo l'incendio, a Milano, del grattacielo "Torre dei Moro", per il quale a lungo si è discusso se l'evento potesse essere classificato come pubblica calamità considerata la natura privata del bene.

Dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento anche il senatore [SCARPINATO](#) (M5S) che, proprio partendo dalle considerazioni espresse dal relatore Potenti, ritiene che quella proposta dal Governo rappresenti una norma che ha forti probabilità di essere dichiarata incostituzionale.

Posto ai voti l'emendamento 1.100/2 è respinto.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi i subemendamenti 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8, 1.100/9, 1.100/10, 1.100/11 e 1.100/12.

Posto ai voti, l'emendamento 1.100 è approvato, risultando pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti da 1.1 a 1.9.

Il [PRESIDENTE](#) informa pertanto che l'emendamento approvato sarà trasmesso, ai sensi dell'articolo 40 comma 6-ter del Regolamento, alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sull'esame congiunto dei provvedimenti in titolo si sono concluse le audizioni e che sono pervenute anche le memorie degli esperti indicati dai Gruppi che la Commissione non ha audito.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) chiede a nome del suo Gruppo di poter posticipare questa fase procedurale in quanto, per impegni di carattere istituzionale, i senatori Bazoli e Verini, che sul tema vorrebbero intervenire, non possono svolgere oggi il proprio intervento.

Si associano alla richiesta della senatrice Rossomando i senatori [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) e [LOPREIATO](#) (M5S).

Il [PRESIDENTE](#) fa quindi presente che la riprogrammazione dei tempi di esame dei provvedimenti sarà oggetto dell'Ufficio di Presidenza già convocato al termine della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1066) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale (Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [BONGIORNO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, recante che si compone di 7 articoli.

La relazione illustrativa del provvedimento sottolinea come le tecnologie di intelligenza artificiale, in ragione delle intrinseche capacità di apprendimento e autonomia produttiva, stiano ridefinendo le modalità operative tradizionali in molti settori, in particolare in quello delle imprese: pertanto, integrare i sistemi con l'intelligenza artificiale potrebbe incidere in positivo sullo sviluppo della produttività del sistema italiano.

Nondimeno, l'utilizzo di tali tecnologie - come è stato sottolineato anche nelle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva della 2a Commissione sull'impatto dell'IA nel settore della giustizia - può rappresentare un'opportunità così come, allo stesso tempo, presentare forti rischi etico sociali, con particolare riguardo alla trasparenza nella gestione dei dati, alla protezione della *privacy* dei cittadini ovvero all'affidabilità e all'imparzialità delle tecnologie adottate. Occorre cioè - ed è proprio in questa prospettiva che la 2a Commissione ha avviato l'indagine conoscitiva - assicurare come legislatori un corretto bilanciamento tra le esigenze di regolamentazione e promozione di tecnologie fortemente innovative come l'intelligenza artificiale e la tutela dei diritti individuali e collettivi.

Risultano di particolare interesse per la Commissione Giustizia gli articoli 5 e 6.

L'articolo 5 reca disposizioni per la trasparenza dei contenuti generati da intelligenza artificiale. Il comma 1 dispone che per «contenuti generati da intelligenza artificiale» si intendono tutti i contenuti editoriali compresi testi, video, immagini e voci creati, generati o sintetizzati, in tutto o in parte, da sistemi basati su intelligenza artificiale. Tutti i contenuti editoriali generati da intelligenza artificiale devono essere identificati e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura (cd. *labelling*), che deve essere fornita dai soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti. Le modalità di attuazione e le sanzioni - proporzionate alla gravità della violazione - sono definite da un regolamento di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è altresì competente per il monitoraggio e l'applicazione delle disposizioni relative al *labelling* dei contenuti creati con IA.

Al riguardo, osserva che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, anche le sanzioni amministrative - ferma restando la possibile competenza in materia di procedimento di irrogazione delle stesse in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - sono soggette al principio di legalità: pertanto la Commissione di merito dovrebbe fissare gli importi delle sanzioni direttamente nella norma di legge.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di uso non autorizzato di repliche digitali realizzate con l'intelligenza artificiale. La lettera a) del comma 1 reca la definizione di «replica digitale», ovvero qualsiasi rappresentazione elettronica di nuova creazione generata dal computer, dell'immagine, della voce o della somiglianza visiva di un individuo che è quasi indistinguibile dall'immagine, dalla voce o dalla somiglianza visiva reale ed è riprodotto in una registrazione sonora o in un'opera audiovisiva in cui tale individuo è rappresentato, ma in realtà non è realmente presente.

Il successivo comma 2 dispone che solo il titolare dei diritti di immagine può autorizzare l'uso della replica digitale riferita alla sua persona (o, nel caso di individuo deceduto l'utilizzo della replica digitale deve essere autorizzata dall'esecutore testamentario, erede, assegnatario o mandatario). Il comma 5 individua gli usi non autorizzati di repliche digitali, ovvero la produzione, pubblicazione, distribuzione e trasmissione senza consenso di una replica digitale non autorizzata (ma solo laddove il soggetto che svolge l'attività sia a conoscenza del fatto che la replica non sia stata autorizzata). Il comma 6 definisce invece gli usi autorizzati all'interno di trasmissioni sportive, documentari, a fini di commento o satira, come parte di notizie o affari pubblici, ovvero qualora l'utilizzo di una replica digitale sia di modesta entità o incidentale. Qualsiasi uso non autorizzato di una replica digitale, ai sensi del comma 7, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1500 ed è previsto che qualsiasi persona che a scopo di lucro effettua un uso non autorizzato di una replica digitale di un individuo è responsabile di eventuali danni subiti dalla persona o dal titolare dei diritti lesi in conseguenza di tale attività (*cf.* comma 4). Quest'ultimo aspetto relativo alle repliche

digitali risulta di specifico interesse per le competenze della Commissione giustizia, non solo con riferimento ai profili di tutela dei diritti di immagine, ma anche in relazione al tema più generale della autenticità e veridicità dei mezzi di prova, ed in particolare delle cosiddette prove digitali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(554) Tilde MINASI e altri. - Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi

(Discussione e rinvio)

La senatrice **CAMPIONE** (*FdI*), relattrice, illustra il disegno di legge in titolo.

Il Capo I, composto dagli articoli 1, 2 e 3, oltre a definire la professione di grafologo ne disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività.

Più nel dettaglio l'articolo 1 delinea l'oggetto del disegno di legge, cioè la disciplina dell'esercizio della professione dei grafologi. L'articolo 2 definisce la professione di grafologo, con il quale si intende "l'esperto di scritture, grafia e gesto grafico esercente attività libero-professionale nei settori di applicazione della scienza grafologica", distinguendo tre settori di applicazione della scienza grafologica. Tali settori sono costituiti dalla grafologia professionale, dalla grafologia giudiziaria e dalla grafologia rieducativa gli ambiti di applicazione di tale attività. L'articolo 3 elenca i requisiti necessari per l'esercizio della suddetta professione. La disposizione demanda ad un successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei corsi di studio relativi ai percorsi formativi per l'accesso alla professione di grafologo.

Il Capo II, composto dagli articoli 4, 5 e 6, reca disposizioni in materia di albo professionale dei grafologi.

In particolare l'articolo 4 prevede l'istituzione dell'albo dei grafologi. L'articolo 5 disciplina le condizioni necessarie per l'iscrizione al suddetto albo: il conseguimento del titolo di studio, la cittadinanza italiana (o di altro paese membro dell'Unione europea o di altro Stato con cui esiste un accordo di reciprocità), non aver riportato condanno penali con sentenze passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione; il pagamento della quota d'iscrizione annuale all'albo, mentre l'articolo 6 norma i casi che prevedono il decadimento di tale iscrizione, fra questi anche il mancato pagamento per due anni delle quote di iscrizione.

Il Capo III, costituito dagli articoli 7, 8 e 9, interviene in materia di istituzione e composizione dell'ordine dei grafologi.

Nello specifico l'articolo 7 chiarisce che l'ordine è nazionale e specifica la possibilità di istituzione di sedi regionali e provinciali. Possono essere istituite - secondo quanto previsto dalla disposizione - sedi regionali se gli iscritti all'albo residenti in una regione superano le 100 unità e almeno il 30 per cento dei medesimi ne faccia richiesta. L'articolo 8 disciplina gli organi previsti a livello nazionale, quali il Consiglio e l'Assemblea degli iscritti, e definisce la composizione e i compiti che spettano a tali organi. L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti all'ordine ed è convocata almeno una volta all'anno. Il Consiglio è composto da cinque membri che sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea. Il Consiglio elegge al suo interno il presidente, il segretario ed il tesoriere, i compiti dei quali sono puntualmente indicati nel disegno di legge. L'articolo 9 consente l'istituzione dei medesimi organi, recanti compiti analoghi, nelle sedi regionali e provinciali dell'ordine.

Il Capo IV, composto dagli articoli 10 e 11, disciplina le modalità operative per le elezioni del Consiglio nazionale e dei consigli regionali e provinciali, ove costituiti. L'articolo 12 è dedicato al rispetto del codice deontologico e del segreto professionale da parte dei grafologi.

Il Capo V, composto dagli articoli 12 e 13, oltre a prevedere l'obbligo del rispetto del codice deontologico e del segreto professionale, prevede che le tariffe delle prestazioni nei vari settori di applicazione della grafologia siano fissate annualmente da una commissione all'uopo nominata, previo parere favorevole del Consiglio nazionale.

Il Capo VI, costituito dagli articoli 14, 15 e 16, interviene in materia di sanzioni. Nel dettaglio l'articolo 14 elenca le varie sanzioni disciplinari (dal richiamo scritto, alla radiazione nei casi più gravi) per gli iscritti all'albo dei grafologi che si rendono colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione. L'articolo 15 prevede le modalità del ricorso contro tali sanzioni disciplinari. L'articolo 16

individua i casi che permettono la riammissione all'interno dell'albo.

Il Capo VII, composto dagli articoli 17, 18 e 19, reca norme transitorie.

L'articolo 17 prevede la nomina, da parte del Ministro della giustizia, di una commissione straordinaria, che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione in sede di prima applicazione della legge. L'articolo 18 individua le condizioni per l'iscrizione all'albo nei primi sei mesi di applicazione della legge. L'articolo 19 prevede che entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la commissione straordinaria debba procedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio.

Il Capo VIII, composto dal solo articolo 20, dispone la vigilanza del Ministro della giustizia sull'Ordine nazionale dei grafologi.

Il Capo IX, costituito dal solo articolo 21, infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [778](#)

Art. 1

1.100/1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, a riportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a);*
- b) *sopprimere la lettera b)*
- c) *sopprimere la lettera c);*
- d) *sopprimere la lettera d).*

1.100/2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, sopprimere le lettere a) e d)

1.100/3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, sostituire la lettera a) con la seguente:

"All'articolo 625 del codice penale, primo comma, dopo il numero 8-ter è aggiunto il seguente: «8-*quater* se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza.».

Conseguentemente sopprimere la lettera d)

1.100/4

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

A ll'emendamento 1.100, lettera a), sostituire le parole: «di pubbliche calamità o» con le seguenti: «delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, o».

1.100/5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 1.100, lettera a) dopo le parole "di pubbliche calamità" aggiungere le seguenti: "per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza".

1.100/6

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

A ll'emendamento 1.100, lettera a), sostituire le parole: «di pubbliche calamità o» con le seguenti: «di eventi calamitosi o».

1.100/7

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente: "Art. 360-bis (Circostanze aggravanti). 1. Le pene stabilite nel capo I sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1."».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale nonché introduzione dell'articolo 360-bis e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale».

1.100/8

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, sopprimere la lettera b)

1.100/9

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, sopprimere la lettera c)

1.100/10

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 1.100, sopprimere la lettera c).

1.100/11

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

A l'emendamento 1.100, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) dopo l'articolo 624-bis del codice penale è inserito il seguente: "Art. 624-ter (Arresto in flagranza differita). 1. Nei casi di cui all'articolo 624-bis si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto."».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale nonché introduzione dell'articolo 624-ter e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale».

1.100/12

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

A l'emendamento 1.100, alla lettera d), sostituire dalle parole: «se ricorre la circostanza» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «se il fatto è commesso avendo il colpevole profittato delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1».

1.100

Il Governo

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, primo comma, numero 5), dopo le parole «l'aver profittato» sono inserite le seguenti: «di pubbliche calamità o»;

b) all'articolo 624, terzo comma, le parole «e 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis e 8-quater»;

c) all'articolo 624-bis, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, ovvero dall'articolo 61, primo comma. La pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 quando concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo periodo.»;

d) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 8-ter è aggiunto il seguente: «8-quater se ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5).».

C onsequentemente, sostituire il titolo con il seguente:

«Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale»

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 157 (pom.) dell'11/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024
157ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,15

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 28 maggio erano terminate le votazioni degli emendamenti e che era stato approvato l'emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge.

Informa inoltre che sul predetto emendamento è pervenuto il parere non ostativo della Commissione Affari Costituzionali, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter del Regolamento.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), nell'annunciare l'astensione del suo Gruppo, osserva che la *ratio* sottesa al disegno di legge resta condivisibile in linea di principio, anche alla luce degli ultimi eventi calamitosi avvenuti in Emilia Romagna, nonostante vi fossero nel testo originale problematiche di natura tecnica, evidenziate dalla propria parte politica nel corso dell'esame. Infatti con gli emendamenti presentati si voleva scongiurare il rischio di una violazione del principio di eguaglianza e migliorare la formulazione sotto il profilo della tipicità della fattispecie.

Il Governo, invece di confrontarsi con le forze politiche di opposizione sui singoli emendamenti, eventualmente proponendo riformulazioni, ha preferito presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'unico articolo del disegno di legge che, riprendendo gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, riconfigura come generica la circostanza aggravante dello sciacallaggio. Questo modo di procedere ha mortificato il lavoro svolto non solo dai parlamentari di opposizione ma anche dallo stesso relatore.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) annuncia invece, a nome della propria parte politica, il voto contrario. Ciò in quanto anche nel nuovo testo che la Commissione si accinge ad approvare la circostanza aggravante appare del tutto insufficiente a raggiungere lo scopo, prestandosi ad essere interpretata in maniera non uniforme. Il concetto di "pubblica calamità" appare infatti eccessivamente generico.

Relativamente ai profili di principio, inoltre, il provvedimento da un lato contraddice gli indirizzi formulati dal Ministro della giustizia all'inizio della legislatura sull'utilizzo appropriato e circostanziato

della normativa penale e, dall'altro, si colloca nell'alveo di un discutibile orientamento della maggioranza volto a strumentalizzare politicamente il ricorso alla norma penale. Sin dall'inizio della legislatura, infatti, il Governo sembra rispondere ad ogni tipo di emergenza e di allarme sociale esclusivamente tramite l'irrigidimento delle sanzioni penali, tralasciando volutamente tutte le altre questioni -non meno gravi e impellenti- connesse alle singole situazioni di emergenza (ad esempio, proprio con riferimento al recente alluvione in Emilia Romagna, ancora non è stata definita la questione dei risarcimenti dei danni causati dagli eventi calamitosi).

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) osserva che, anche a seguito della riformulazione operata dall'emendamento 1.100, la circostanza aggravante introdotta dal disegno di legge non rispetta il principio di tassatività della legge penale, contribuendo, per contro, a un inopportuno inasprimento sanzionatorio della vigente disciplina del furto aggravato.

Annuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) annuncia invece, a nome della propria parte politica, il voto favorevole. Replica quindi al senatore Bazoli osservando che la fattispecie del furto aggravato non sarebbe comunque in grado di assorbire quella considerata dal disegno di legge.

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), nell'annunciare il voto convintamente favorevole del suo Gruppo, osserva che lo scopo del provvedimento è quello di fornire adeguata tutela al cittadino vittima di sciacallaggio. Questa particolare condotta, infatti, è connotata da un elevato disvalore in quanto il soggetto passivo del reato, già colpito nella disponibilità dei propri averi a seguito dell'evento calamitoso, si trova in una condizione di elevata vulnerabilità.

Il quadro normativo vigente, peraltro, poneva il giudice in grande difficoltà, costringendolo a ricorrere, per fornire adeguate garanzie alla vittima del reato, a fattispecie del tutto inadeguate allo scopo (come l'aggravante dell'aver agito per motivi abietti o futili ovvero l'aver fatto ricorso a mezzi fraudolenti). La fattispecie considerata dal disegno di legge, individuando nella minorata difesa del soggetto passivo un elemento discriminante ai fini della propria applicazione, fornisce per contro tutte le dovute garanzie. Replicando alle critiche del senatore Scalfarotto precisa infine che il concetto di "pubblica calamità" non risulta affatto di difficile interpretazione, stanti le ripetute e puntuali pronunce sul punto da parte della Corte di cassazione.

Interviene da ultimo la senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) che, associandosi alle osservazioni formulate dai senatori Zanettin e Rastrelli, annuncia il voto favorevole della propria parte politica osservando che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno rappresenta senz'altro una misura opportuna e di civiltà. Nell'introdurre pene più rigorose dirette a contrastare un fenomeno purtroppo diffuso come lo sciacallaggio, la norma sanziona infatti il disvalore sociale di una condotta criminosa che approfitta di situazioni drammatiche come le pubbliche calamità.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente che l'individuazione di circostanze specifiche delle fattispecie criminose connotate da un elevato disvalore consente un'applicazione più uniforme del diritto penale.

Posto ai voti, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 778, nel testo proposto dalla Commissione, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), nel riepilogare brevemente l'*iter* dei disegni di legge in titolo, ricorda che la Commissione ha svolto un approfondito ciclo di audizioni.

Propone quindi di assumere il disegno di legge n. 824, già approvato dalla Camera dei deputati, quale base per il prosieguo dei lavori della Commissione e procedere alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) annuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla proposta formulata dal Presidente circa l'adozione del testo base.

Anche il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) annuncia il voto contrario della propria parte politica, osservando che, a prescindere da considerazioni di principio, l'estensione del reato operata dal disegno di legge n. 824 non ha alcun fondamento giuridico.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), nell'annunciare, del pari, il voto contrario del proprio Gruppo, ribadisce che il testo del disegno di legge n. 824 presenta gravi ed insuperabili criticità. La maternità surrogata, infatti, è già prevista come reato dalla legislazione italiana ed estendere la punibilità ai cittadini italiani che ricorrono a tale pratica in Paesi dove ciò è consentito è soltanto indice di un esasperato e brutale giustizialismo.

Da un punto di vista tecnico, inoltre, vi sarebbero insuperabili problematicità sia nelle relazioni internazionali (il perseguire il cittadino italiano anche in uno Stato dove la condotta non è considerata reato potrebbe essere percepito, dal Paese terzo, come un'ingerenza nella propria sfera di sovranità), sia con riguardo alla compatibilità con la normativa europea (in particolare con riferimento alla libera circolazione delle persone e delle prestazioni). Ulteriori criticità sussistono, da ultimo, in relazione sia alle coppie composte da individui di diversa cittadinanza sia alla concreta discriminazione che avrebbe luogo nei confronti delle unioni tra persone dello stesso sesso, ossia le uniche che, al rientro in Italia, potrebbero essere individuate per aver fatto ricorso alla maternità surrogata dovendosi autodenunciare per la registrazione anagrafica del minore.

La senatrice [CUCCHI](#) (Misto-AVS) annuncia, a nome della propria parte politica, il voto contrario sulla proposta del Presidente.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) annuncia invece, sempre a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Ad avviso del senatore [RASTRELLI](#) (FdI), non si può non tener conto, a prescindere dalle possibili problematicità che il disegno di legge n. 824 potrebbe presentare dal punto di vista tecnico-giuridico, del fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso alla maternità surrogata rappresenta una lesione talmente grave della dignità umana che il relativo divieto deve essere considerato come principio di ordine pubblico.

Il provvedimento cerca pertanto, opportunamente, di porre un freno alla pratica del cosiddetto "turismo procreativo", nel rispetto del predetto principio e ponendosi comunque in linea con la *ratio* sottesa all'articolo 7 del codice penale che già prevede, per talune, specifiche fattispecie, la punibilità secondo la legge italiana del cittadino che commette reati in territorio estero.

Conclude pertanto annunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sulla proposta formulata dal Presidente.

Interviene infine la senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.

Verificato il numero legale, postai ai voti, la proposta di assumere il disegno di legge n. 824, già approvato dalla Camera dei deputati, quale testo-base per il prosieguo dei lavori viene infine approvata dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per il prossimo 21 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 824.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 162 (pom.) del 25/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024

162ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Massimo Melica.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per le procedure informative è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione dell'avvocato Massimo Melica, esperto

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 19 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Massimo Melica.

Interviene l'avvocato MELICA, esperto.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [SISLER](#) (FdI), [BAZOLI](#) (PD-IDP), [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), [RASTRELLI](#) (FdI) e il [PRESIDENTE](#) ai quali replica l'avvocato MELICA.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'avvocato MELICA e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del termine, fissato per il 21 giugno alle ore 12, sono

stati presentati 20 emendamenti ed un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede pertanto se vi siano interventi per la loro illustrazione.

Il sottosegretario OSTELLARI fa presente che il Governo necessita di un congruo lasso di tempo per approfondire le proposte avanzate dai Gruppi. Fa pertanto presente di non essere nelle condizioni di esprimere il parere sugli emendamenti.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) fa presente al Presidente la necessità di approfondire con il suo Gruppo gli emendamenti complessivamente presentati al disegno di legge n. 824. Chiede pertanto a sua volta di disporre di un tempo congruo per tali approfondimenti.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) prende atto della richiesta avanzata dal Gruppo del Partito Democratico ed invita il Governo ad approfondire i contenuti degli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il senatore [RASTRELLI](#) (Fdi) informa peraltro che la relatrice sul provvedimento, senatrice Campione, si trova all'estero per lo svolgimento di una attività istituzionale per conto del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) prendendo atto degli impegni istituzionali della relatrice, nonché delle richieste del Governo e di alcuni Gruppi, fa, tuttavia, presente che il provvedimento è stato a lungo approfondito e che pertanto è necessario procedere il prima possibile alla votazione delle proposte di modifica.

Preannuncia quindi che, a partire dalla prossima settimana, saranno convocate sedute anche notturne per consentire la conclusione dell'esame in Commissione dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 12 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del termine, fissato per ieri, 24 giugno alle ore 18, sono stati presentati 19 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede pertanto se i presentatori intendano illustrarli.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra, a nome del suo Gruppo, tutti gli emendamenti presentati ai tre articoli al disegno di legge in discussione, tutti diretti ad evitare un uso distorto dell'istituto del legittimo impedimento finalizzato ad allungare i tempi del processo. Evidenzia, infatti, come comportamenti opportunistici di alcune parti, in particolare nel processo civile, potrebbero dar luogo a tattiche dilatorie pregiudizievoli per una delle parti. In particolare nel processo civile il tema più delicato è rappresentato dalla rimessione in pristino, con possibili effetti rispetto al termine di decadenza: un uso distorto dell'istituto, infatti, potrebbe portare alcune parti a sfruttare l'istituto del legittimo impedimento per superare i termini di decadenza ed è pertanto opportuno che il legislatore, nella formulazione della norma, circoscriva meglio l'ambito di applicazione. Questo è l'obiettivo degli emendamenti più generali 1.2 e 1.5, mentre le proposte 1.4 e 2.2 sono dirette invece a circoscrivere la circostanza della gravidanza causa di legittimo impedimento solo laddove vi sia una impossibilità oggettiva di gestire il mandato. In un'ottica di collaborazione auspica che le proposte di modifica presentate dal suo Gruppo siano accolte.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra a sua volta tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo del disegno di legge. Alcuni emendamenti hanno finalità analoghe a quelle appena richiamate dal senatore Bazoli, in particolare quelle riferite agli articoli 1 e 2. La sua parte politica propone poi di estendere anche al processo amministrativo e contabile l'istituto della rimessione in termini per legittimo impedimento. Sottolinea inoltre come, in particolare nelle cause civili, siano presenti più interessi meritevoli di tutela, non ultimo quello degli altri difensori a non vedersi allungare oltremodo i tempi del processo; obiettivo delle proposte di modifica presentate dal suo Gruppo è quello di tutelare sia la posizione del difensore che si trova in stato di gravidanza, sia la posizione degli altri professionisti coinvolti. Infine, sottolinea la necessità di modificare anche la procedura per la comunicazione del legittimo impedimento al tribunale competente, in quanto le disposizioni dettate dal disegno di legge in discussione rischiano di aggravare oltremodo gli oneri posti a carico del difensore. Si passa, quindi, all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), sottolinea in premessa di condividere le osservazioni di assoluto buonsenso avanzate dal senatore Bazoli nell'illustrazione dei suoi emendamenti. Ritiene tuttavia che vada sempre tenuto presente lo stato di mortificazione e di subordinazione in cui viene tenuta l'avvocatura a fronte di un atteggiamento della magistratura sovente improntato ad una maggiore libertà circa lo svolgimento delle udienze e a rinvii non sempre motivati. Ritiene pertanto che taluni emendamenti possano essere, con qualche correzione, accolti, considerando, tuttavia, con attenzione e rispetto le istanze dell'avvocatura. Esprime pertanto parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 2.2 a condizione che la parola "invalidanti" sia sostituita con le parole "di salute", mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime un parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti presentati invitando, in particolare in relazione all'emendamento 1.1, la senatrice Lopreiato a riformularlo nello stesso senso della riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 1.4.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) chiede di poter disporre di un tempo congruo per poter valutare le proposte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente [SISLER](#) ricorda che nella seduta del 19 giugno il relatore, senatore Zanettin, ha illustrato i contenuti di competenza della Commissione e proposto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificato il numero legale, previa dichiarazione di voto contrario dei senatori [VERINI](#) (*PD-IDP*), [LOPREIATO](#) (*M5S*) e [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*), posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9ª Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra gli emendamenti al provvedimento in titolo, per i profili di competenza della Commissione.

Gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 di analogo contenuto (sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza del granchio blu) escludono il pagamento di sanzioni per mancati versamenti fiscali.

L'emendamento 1.0.21 prevede una analoga sospensione delle sanzioni per le imprese operanti nella istituenda Zona Agricola Speciale ZAS.

Gli identici emendamenti 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6, in materia di lavoro agricolo, escludono l'applicazione di sanzioni per il ritardo della denuncia aziendale (che può essere effettuata entro il 30 giugno 2025) prevista dalla disciplina di settore. Gli emendamenti 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9 che prevedono interventi a favore del settore delle birre artigianali e dei micro birrifici, intervengono ad alleggerire o annullare le sanzioni penali e amministrative previste dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'emendamento 2.0.17, intervenendo per sostituire l'articolo 7 della legge 14 gennaio 2023, n. 10 in materia di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia riscrive, ai commi 12, 13 e 14 il sistema sanzionatorio in caso di danneggiamento di alberi o boschi monumentali.

L'emendamento 3.0.7 introduce disposizioni in materia di "Gelato Agricolo" e "Agri Gelaterie" prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto di tali norme.

L'emendamento 4.0.100 dei relatori disciplina interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore

alimentare rivolte soprattutto alle violazioni delle grandi e medie imprese. Gli emendamenti 4.42, 4.43 e 4.44 intervengono invece a modificare il sistema sanzionatorio previsto al comma 1, capoverso 12-*bis* dell'articolo 4 del testo del decreto legge. Gli emendamenti 4.0.6, 4.0.7 e 5.0.44 che intervengono per introdurre misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare, modificano il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) al comma 142 in caso di violazione dell'obbligo di comunicazioni telematiche. Gli identici emendamenti 4.0.8 e 4.0.9 introducono la facoltà di nuove sanzioni in relazione ai risultati dell'Osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola.

L'emendamento 9.0.100 dei relatori, concernente il monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi modificando il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, interviene sull'articolo 3, comma 4 con una revisione del sistema sanzionatorio. L'emendamento 9.0.2, recante disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette, propone una modifica dell'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, rivedendo il sistema delle sanzioni amministrative nei riguardi degli illeciti relativi alle produzioni DOCG, DOC e IGT. L'emendamento 9.0.3 dispone altresì sanzioni amministrative per la salvaguardia delle produzioni ottenute nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica. Infine, l'emendamento X1.1 volto a conferire al Governo una delega per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, conferisce all'Esecutivo anche la facoltà di disciplinare l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nella legislazione delegata.

Non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sugli emendamenti è approvata.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo.

Il provvedimento si compone di sei articoli, diretti ad affrontare il tema più generale della tutela dei minori nel mondo digitale, nonché regolamentare nel dettaglio situazioni e fattispecie ad oggi sostanzialmente prive di tutela normativa.

L'articolo 1 prevede che il provvedimento si applichi ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento. L'articolo 2 introduce quindi per i fornitori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di verificare l'età degli utenti con le modalità individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il predetto obbligo si applica ai fornitori a condizione che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito dall'AGCOM. Si precisa altresì che la verifica dell'età degli utenti debba assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

L'articolo 3 dispone la nullità dei contratti conclusi da minori di 15 anni con i fornitori di servizi della società dell'informazione, e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, salvo che siano stati conclusi (per conto dei minori stessi) da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. Grava sui fornitori l'onere di dimostrare che i contratti sono stati conclusi da soggetti maggiori di 15 anni o da minori di 15 anni con l'assistenza di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore.

Sono chiamati a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 - nell'ambito delle rispettive competenze - l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, i quali accertano eventuali violazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, e provvedono a irrogare le sanzioni previste, rispettivamente, dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. A riguardo fa presente che la Commissione di merito dovrebbe specificare quali sanzioni, tra quelle previste dal testo

unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, siano applicabili alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 3.

L'articolo 4 abroga conseguentemente la disposizione del codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 2-*quinquies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) che prevede che il minore che ha compiuto i 14 anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e che, con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni sia lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 prevede che la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di 15 anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, ove il minore è il soggetto principale, debba essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro (la quale può dettare prescrizioni a tutela del minore), quando la diffusione produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce: a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1; b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1; c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore. Segnala peraltro che le Direzioni provinciali del lavoro sono state soppresse e le relative funzioni sono attualmente svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro. Pertanto sarebbe necessario fare riferimento agli organismi attualmente competenti. Le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia devono essere versate su un conto corrente intestato al minore e non possono essere utilizzate da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvi casi eccezionali autorizzati dal tribunale per i minorenni. Al riguardo, valuti la Commissione di merito se attribuire la competenza per l'autorizzazione ad utilizzare le somme percepite dal minore al giudice ordinario, e nello specifico al giudice tutelare.

Sempre ai sensi dell'articolo 5, comma 4, l'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di 15 anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma *online*, deve verificare il rispetto delle disposizioni citate ed effettua il pagamento della somma corrispettiva esclusivamente sul conto corrente dedicato. Analogo obbligo grava sul gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato. L'inosservanza da parte del gestore o dell'investitore pubblicitario degli obblighi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. Anche in questo caso la Commissione di merito dovrebbe specificare quale sanzione penale o amministrativa tra quelle elencate all'articolo 26 citato sia applicabile alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4.

Infine, l'articolo 6 reca misure per ampliare il numero di emergenza infanzia 114.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [SISLER](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [824](#)

Art. 01

01.1

[Romeo](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Definizione, principi e finalità)

1. La maternità surrogata è una pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro.

2. Il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32, della Costituzione, in linea con le pronunce della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 272 del 2017, che ha stabilito che la pratica della surrogazione della maternità offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, in coerenza con i principi sanciti dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 5 aprile 2011, del 17 dicembre 2015, del 13 dicembre 2016, del 12 dicembre 2018, del 26 novembre 2020 e del 17 febbraio 2022, nelle quali si ribadisce la condanna della maternità surrogata e in conformità alla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e alla Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 1957, n. 1304.

Art. 1

1.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere l'articolo

1.2

[Patuanelli](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lopreiato](#), [Pirro](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

1.4

[Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo

1.5

[Romeo](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 600-quinquies.1 del codice penale, in materia di surrogazione di maternità)

1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 600-quinquies.1. - (Surrogazione di maternità) - Chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro.».

2. Il reato di surrogazione di maternità di cui all'articolo 600-quinquies.1 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale.

3. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata.

4. Il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata è punito ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale.

1.6

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. All'articolo 12, della legge 19 febbraio 2004, n.40, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti o di embrioni o la gestazione per altri in violazione dei principi di volontarietà e gratuità, fatte salve le forme di ristoro e rimborso delle spese, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro».

«Art. 2

(Modifica all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono inserite le seguenti: «o a una gestazione per altri».

«Art. 3

(Modifica all'articolo 601 del codice penale)

1. All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono, in fine, aggiunte le seguenti: «o a una gestazione per altri».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.7

[Lopreiato](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.40, le parole: «da tre mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni».

«Art. 2

(Modifica all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono inserite le seguenti: «o a una gestazione per altri».

«Art. 3

(Modifica all'articolo 601 del codice penale)

1. All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono, in fine, aggiunte le seguenti: «o a una gestazione per altri».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.8

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono

inserite le seguenti: «o a una gestazione per altri»».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.9

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 601 del codice penale)

1. *All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o a una gestazione per altri»».*

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.10

[Bilotti](#), [Maiorino](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di adozioni)

1. *All'articolo 6 della legge 4 maggio del 1983, n. 184, dopo il comma 8 è, in fine, aggiunto il seguente: «8-bis. Al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo, è sempre consentita l'adozione da parte del genitore di intenzione del figlio nato da gestazione per altri o da fecondazione assistita di tipo eterologo.».*

2. *All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. In ogni caso, la violazione del divieto di gestazione per altri di cui al comma 6 non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti del figlio nato a seguito di fecondazione assistita di tipo eterologo o di gestazione per altri all'estero.»»*

1.11

[Castellone](#), [Pirro](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

«1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa)

1. *La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è volontaria, anonima e gratuita.*

2. *L'importazione e l'esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea vigente in materia e operanti senza scopo di lucro. È vietata l'importazione di gameti da istituzioni estere che prevedano sotto qualunque forma la retribuzione dei soggetti donatori, a eccezione di forme di ristoro o di rimborso.*

3. *Sono vietati la commercializzazione di gameti e lo sfruttamento economico dei donatori o delle donatrici, a eccezione di forme di ristoro o rimborso spese per la donazione di gameti. Gli atti o i contratti onerosi sono nulli.*

4. *La tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive è garantita in conformità alle*

disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in materia di donazione, di approvvigionamento, di controllo, di lavorazione, di conservazione, di stoccaggio e di distribuzione di tessuti e cellule umane.

5. I dati personali relativi al donatore o alla donatrice e alla donazione sono riservati e anonimi, fatta salva la possibilità di accesso, esclusivamente da parte del personale sanitario abilitato e autorizzato, alle sole informazioni di carattere sanitario e per ragioni strettamente sanitarie, nel rispetto della legislazione vigente italiana e dell'Unione europea in materia di donazioni e di tutela della riservatezza.

6. Lo Stato garantisce e promuove la donazione di gameti anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione. Il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con quelle di interesse collettivo, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

7. Le iniziative di informazione e di comunicazione di cui al comma 6 sono promosse nel territorio, a livello locale e regionale, attraverso gli organi di informazione nazionali e locali e attraverso messaggi televisivi e radiofonici, volti a diffondere e promuovere la cultura della donazione dei gameti, recanti informazioni sulle modalità della donazione e sulle strutture presso le quali è possibile effettuarla."».

1.12

[Maiorino](#), [Castellone](#), [Lopreiato](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie maggiorenni coniugate o conviventi o unite civilmente o persone singole. I soggetti di cui al periodo precedente devono essere in età potenzialmente fertile e viventi.».

1.13

[Bilotti](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero)

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

(Trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita)

1. Nell'ipotesi di figli nati all'estero, mediante ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il certificato di nascita formato all'estero che riporti l'indicazione di due madri è sempre trascritto nei registri dello stato civile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. Nel caso di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 253 del codice civile."».

1.14

[Lopreiato](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Maiorino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.40, le parole: «la commercializzazione di gameti o di embrioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione di gameti o di embrioni in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione e fatte salve le forme di ristoro e rimborso delle spese in favore dei donatori o delle donatrici,»».

1.15

[Lopreiato](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Maiorino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.40, le parole: «la commercializzazione di gameti o di embrioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione di gameti o di embrioni in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione,»».

1.16

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «surrogazione di maternità» sono sostituite dalle seguenti: «gestazione per altri»».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.17

[Bilotti](#), [Maiorino](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)

1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge.»».

1.18

[Gasparri](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo:

"Nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente."

Conseguentemente, sostituire le parole: "il seguente periodo", con le seguenti: "i seguenti periodi".

1.0.1

[Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni a tutela degli interessi dei minori)

1. Dall'attuazione della presente legge non può in ogni caso derivare un pregiudizio per i diritti e gli interessi del minore.

2. Sono garantiti, in ogni caso, gli adempimenti previsti in materia di stato civile ai fini del

riconoscimento del rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto, cui è attribuita la responsabilità genitoriale.»

G/824/1/2

[Scalfarotto](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge pone sotto la giurisdizione italiana le condotte compiute dai cittadini italiani che hanno commesso il delitto di surrogazione di maternità in territorio estero, prevedendo che in caso di accertamento del reato venga applicata le pene della reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

con la recente sentenza della Corte EDU n. 239 del 31 agosto 2023, l'Italia è stata condannata per violazione dell'articolo 8 della CEDU dopo che diversi tribunali italiani hanno rifiutato la trascrizione dell'atto di nascita di una bambina nata in Ucraina a seguito della pratica della gestazione per altri (GPA) con la motivazione che tale trascrizione sarebbe stata contraria all'ordine pubblico;

la suddetta sentenza della Corte EDU ha sancito che la bambini di 4 anni è stata "tenuta fin dalla nascita in uno stato di prolungata incertezza sulla sua identità personale" non avendo accesso né ai documenti d'identità, né alla tessera sanitaria, o l'accesso alla sanità e istruzione pubblica a causa della venir meno da parte delle autorità italiane nel garantire il diritto della minore al rispetto della sua vita privata;

è del tutto inaccettabile che ai genitori di bambini nati all'estero tramite la gestazione per altri (GPA), ma che vivono in Italia, non sia consentito di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita del figlio negando così loro diritti fondamentali come l'accesso all'istruzione, alla sanità e di godere appieno delle tutele familiari indispensabili nella crescita e sviluppo di un bambino;

fermo restando l'introduzione del reato previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, è necessario e doveroso che si introducano in parallelo misure che consentono la trascrizione dei bambini nati dalla surrogazione di maternità all'estero, per evitare che nel nostro Paese vi siano bambini privati di alcun tipo di tutela relegandoli a diventare cittadini "invisibili" e negando loro l'affettività e le tutele indispensabili per il proprio sviluppo;

è indispensabile, quindi, assicurare ogni forma di tutela e garanzia dei diritti e degli interessi del minore, senza pregiudicare in alcun modo il rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto e la relativa responsabilità genitoriale;

impegna il governo:

a promuovere misure che garantiscano la trascrizione dei certificati di nascita presso i registri dello Stato civile al fine di consentire a tali bambini di godere appieno dei diritti fondamentali dell'istruzione, della salute e senza pregiudicare in alcun modo il rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto e la relativa responsabilità genitoriale nell'interesse superiore del minore

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [729](#)

Art. 1

1.1

[Lopreiato](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti»;*

b) *al primo capoverso sopprimere le parole: «o gravidanza»;*

c) *dopo il primo capoverso aggiungere, in fine, il seguente: «È altresì rimesso in termini il difensore in stato di gravidanza che abbia prontamente comunicato, mediante idonea certificazione,*

controindicazioni sanitarie attestanti il pericolo derivante dall'espletamento delle attività professionali.».

1.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Il difensore che dimostra di essere incorso in decadenze per cause ad egli non imputabili, o comunque derivanti da improvvisa malattia invalidante, infortunio, o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza, ovvero per improrogabili esigenze di cura e assistenza dei figli minori o di familiari con disabilità o con grave patologia non altrimenti soddisfacibili, che non gli abbiano in alcun modo consentito di delegare le funzioni connesse alla gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento del giudice a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto.»

1.3

[Lopreiato](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «idonea certificazione» inserire le seguenti: «, mediante inserimento dell'istanza nel fascicolo informatico ovvero comunicazione alla cancelleria del giudice competente a mezzo di posta elettronica certificata,».

1.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza,».

1.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «gli consentano» inserire le seguenti: «in alcun modo».

Art. 2

2.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per causa ad egli non imputabile, e comunque per improvvisa malattia invalidante, infortunio, particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza, improrogabili esigenze di cura e assistenza dei figli minori di familiari con disabilità o con grave patologia non altrimenti soddisfacibili, che non gli abbiano in alcun modo consentito di delegare le funzioni, comprovate da idonea documentazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.».

2.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza,».

2.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o al trovarsi nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso,».

2.4

[Lopreiato](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «o gravidanza» inserire le seguenti: «nei casi di

controindicazioni sanitarie attestanti il pericolo derivante dall'espletamento delle attività professionali,».

2.5

[Lopreiato](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «o gravidanza» inserire le seguenti: «o gravi situazioni sotto il profilo umano e morale,».

2.6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «gli consentano» inserire le seguenti: «in alcun modo».

Art. 3

3.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «proprio, della prole» fino alla fine del periodo con le seguenti: «anche dovuto a improrogabili e improvvisi esigenze di cura e assistenza per motivi di salute di propri familiari conviventi o parenti entro il primo grado».

3.2

[Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute» con le seguenti: «proprio, della prole in età infantile o in età scolare, o dei familiari per comprovati motivi di salute tale da richiedere una specifica assistenza,».

3.3

[Lopreiato](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o gravi situazioni sotto il profilo umano e morale,».

3.4

[Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «motivi di salute» aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo le parole: "purché prontamente comunicato" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "alla cancelleria del giudice competente a mezzo di posta elettronica certificata senza alcun onere di verificare se il messaggio sia effettivamente giunto in cancelleria e sottoposto all'attenzione del giudice."».

3.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale, al comma 5, le parole: "prontamente comunicato" e al comma 5-bis le parole: "comunicato prontamente" sono sostituite dalle seguenti: "comunicata prima della udienza anche a mezzo di idonea certificazione, senza che l'assenza di comunicazione anticipata possa costituire da solo motivo di rigetto dell'istanza.».

3.6

[Lopreiato](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis) Dopo l'articolo 676, è inserito il seguente: "Art. 676-bis) - (Legittimo impedimento). 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 420-ter, comma 5.";

1-ter) Dopo l'articolo 684, è inserito il seguente: "Art. 684-bis) - (Legittimo impedimento). 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 420-ter, comma 5.".

3.0.1

[Lopreiato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis) Il giudice può disporre, altresì, la rimessione in termini nelle ipotesi di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile.».

3.0.2

[Lopreiato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)

1. All'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: «di essere rimessa in termini;» sono inserite le seguenti: «il giudice può disporre, altresì, la rimessione in termini nelle ipotesi di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile;».

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 02/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2024
165ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pervenuti e sono in distribuzione i pareri non ostativi delle commissioni 1a, 5a, e 10a. Ricorda altresì che gli emendamenti presentati al disegno di legge 824 sono stati pubblicati nel resoconto della seduta del 25 giugno scorso e che il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha comunicato il ritiro degli emendamenti 1.6 e 1.14, a prima firma della senatrice Lopreiato.

Invita i senatori che hanno presentato emendamenti a procedere, se ritengono, alla loro illustrazione.

Ricorda al riguardo che, poiché il disegno di legge è composto da un unico articolo, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, si svolgerà su tutti gli emendamenti presentati un'illustrazione da parte dei presentatori per cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) che sottolinea come sia del tutto ingiustificata la fretta con la quale la Commissione vuole approvare un provvedimento che, anche dalle audizioni risulta essere molto problematico anzitutto sul piano giuridico, senza che peraltro vi sia alcuna calendarizzazione da parte dell'Assemblea prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva. Esprime pertanto un giudizio fortemente negativo anche sulla convocazione della seduta notturna di stasera, del tutto incomprensibile data l'assenza di calendarizzazione. Invita pertanto i Gruppi di maggioranza ad una riflessione su questo tema.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) si unisce alle riserve espresse dalla senatrice Lopreiato sui lavori della Commissione posto che il provvedimento non sarà in alcun modo esaminato dall'Assemblea prima dell'estate. La logica che presiede tutta questa accelerazione è pertanto incomprensibile. Fa notare peraltro che la relatrice è in missione per conto del Senato e questa accelerazione, anche nei suoi riguardi, non appare cortese e del tutto ingiustificata.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), associandosi alle considerazioni dei senatori che lo hanno preceduto, ritiene a sua volta incomprensibile che vi sia un'accelerazione dell'approvazione di questo provvedimento senza la sua calendarizzazione in Assemblea mentre nessun lavoro stanno svolgendo le Commissioni 2a e 10a riunite sui disegni di legge relativi al fine vita al loro esame, posto che quello a sua prima firma è stato calendarizzato per la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva dell'Assemblea. Il presidente [SISLER](#), rispondendo alle obiezioni avanzate dai senatori intervenuti, sottolinea come il calendario dei lavori della Commissione, deciso dall'Ufficio di Presidenza sia stato ampiamente annunciato la settimana scorsa avendo fatto presente il Presidente Bongiorno in più occasioni che si sarebbe passati all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti presentati. Fa presente che la relatrice, essendo in missione per conto del Senato, può ben essere temporaneamente sostituita dal senatore Rastrelli, che ha concordato con lei la linea di condotta da seguire avendo peraltro egli stesso partecipato a tutti i lavori della Commissione sia di carattere informale che in sede plenaria. Invita quindi a procedere all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) interviene per illustrare l'unico emendamento 1.1, soppressivo dell'intero testo, non avendo presentato il suo Gruppo nessun'altra proposta di modifica, in quanto il disegno di legge approvato dalla Camera è profondamente ideologico e molto discutibile sul piano giuridico, e risulta quindi difficile da modificare nella sua impostazione originaria. Nelle audizioni informali, infatti, sono stati messi in rilievo molti aspetti di dubbia costituzionalità come quello relativo per esempio alla doppia incriminazione. Vi sono molti Paesi, e tra questi anche Paesi dell'Unione europea, in cui la tecnica della maternità surrogata è considerata perfettamente legittima. Il Portogallo e la Grecia ne sono due esempi. Il suo Gruppo ha ritenuto pertanto che presentare emendamenti che allargassero il perimetro della proposta in esame sarebbe stato inutile dato che questi temi avrebbero avuto bisogno di un approfondimento che non sarebbe stato in alcun modo possibile. L'unico tema che si sarebbe dovuto affrontare in maniera decisa è quello della condizione giuridica dei minori nati con la tecnica della surrogazione di maternità. Il suo Gruppo si riserverà tuttavia di valutare gli emendamenti che altri Gruppi hanno presentato e che eventualmente tocchino questo tema.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.2 a prima firma del senatore Patuanelli sottolineando che, a differenza del Gruppo del Partito Democratico, il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha ritenuto opportuno allargare il tema della maternità surrogata anche ad una serie di altri aspetti contenuti nella legge n. 40 del 2004 sempre in relazione al tema della surrogazione di maternità. La sua parte politica è infatti fermamente convinta che sui temi della maternità e sulle tecniche di procreazione a cui la legge n. 40 fa riferimento la società civile sia certamente molto più avanti, delle disposizioni proposte dall'attuale maggioranza con il disegno di legge 824. Questo vale anche e soprattutto per la tecnica della gestazione per altri che, anche dal punto di vista terminologico, è molto più corretta di quella utilizzata dal provvedimento che fa riferimento invece alla maternità surrogata. Ritiene inoltre di condividere tutte le osservazioni avanzate dal senatore Bazoli sul tema della doppia incriminazione e la sua parte politica ha cercato di migliorare il testo proposto dalla maggioranza non tanto sul piano dell'istituzione di un reato universale, che giuridicamente ha poco senso, ma soprattutto per intervenire sulle norme del codice penale ed in particolare sull'articolo 600 e sull'articolo 601 per sanzionare lo sfruttamento di esseri umani attraverso la tratta e la vendita degli organi.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) interviene a sua volta per illustrare l'unico emendamento, soppressivo del testo, presentato dal suo Gruppo, in quanto il disegno di legge, lungi dal voler intervenire in maniera adeguata per tutelare la dignità delle donne in caso di sfruttamento del loro corpo, ha solamente una funzione propagandistica con l'introduzione di un reato universale che non potrà mai essere accertato.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), nell'illustrare l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 da lui presentato, sottolinea ancora una volta la ripetuta contraddittorietà tra le affermazioni del Ministro della giustizia che ogni volta nelle sue esternazioni si dichiara contrario al carcere e all'aumento delle pene, e l'azione sistematica della maggioranza di Governo che introduce nel codice reati di ogni tipo che hanno invece l'effetto di aumentare la popolazione carceraria. Ciò è particolarmente vero, e risulta ormai dalle statistiche, in particolare per i minori, i cui numeri sono molto aumentati ad esempio dopo

l'approvazione del decreto-legge cosiddetto Caivano. Quella del Governo è dunque una schizofrenia ai limiti dell'imbroglio e questo va spiegato con chiarezza all'opinione pubblica. Anche la recente approvazione da parte della Commissione giustizia del reato di sciacallaggio in caso di calamità naturali serve solo a coprire l'assenza di ristori alle popolazioni alluvionate. Quello proposto dal disegno di legge in esame, peraltro, rappresenta il secondo reato universale introdotto nell'ordinamento, dopo quello del decreto-legge cosiddetto Cutro che fin qui non ha prodotto effetti di alcun genere, come succederà anche con la surrogazione di maternità. Un reato universale, peraltro, dovrebbe essere riservato a condotte offensive ben più gravi mentre lo si ascrive ad un reato bagatellare, che nell'ordinamento viene punito con due anni di carcere. La sua opposizione a questa norma è pertanto assoluta perché rappresenta la quintessenza della propaganda e dell'ideologia: tutto ciò accade perché le modifiche al codice penale non hanno oneri e il Governo, per mancanza di risorse finanziarie non può fare nient'altro. La cosa grave è che con questo metodo di procedere nel frattempo è stata smantellata la giustizia minorile che rappresentava un fiore all'occhiello dell'ordinamento italiano e ciò è imperdonabile.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra gli emendamenti a sua prima firma sottolineando che l'attenzione maggiore del suo Gruppo nel proporli è stato quello anzitutto di tutelare la dignità e la salute delle donne e intervenire sull'articolo 600 e sull'articolo 601 del codice penale, proprio al fine di evitare che la gestazione per altri possa tradursi in una costrizione che ne lederebbe la dignità umana e perché l'offensività di questa condotta per il suo disvalore verrebbe punita con la pena che merita.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) illustra quindi tutti gli emendamenti di cui è prima firmataria. In particolare ritiene necessario premettere che a partire dall'approvazione della legge n. 194 del 1978, che ha riconosciuto alle donne in diritto ad una maternità consapevole e conseguentemente il diritto all'interruzione di gravidanza, ha cambiato fortemente la concezione della donna nella società che non più considerata unicamente come persona dedicata alla nascita e alla cura dei figli. Da quel momento il concetto di maternità è molto cambiato rispetto a quello di gestazione. E su ciò si innestano le pratiche di procreazione assistita che, introdotte con la legge n. 40, si stanno rapidamente evolvendo per il progredire della scienza anche in questo settore. Uno degli emendamenti pertanto vuole proprio sottolineare che la maternità e la gestazione non sono affatto la stessa cosa perché la maternità è un concetto più ampio mentre la gestazione può essere anche quella di una donna che dona il proprio utero per consentire ad un'altra coppia il diritto alla genitorialità. Sottolinea quindi che l'intento del suo Gruppo è anzitutto quello di difendere la vita, anche quella che nasce con queste tecniche procreative posto che alcune coppie non potrebbero in altro modo diventare genitori. Quando da parte della gestante vi è un atto di donazione volontaria per un'altra coppia l'importante è garantire in maniera assoluta la libertà di questa donna. Va inoltre sottolineato che questo tipo di procreazione assistita è prevalentemente utilizzata da coppie eterosessuali che mettono a disposizione la gran parte del patrimonio genetico del bimbo che nascerà. Ormai i bambini nati con questa tecnica cominciano ad essere molto numerosi e l'altro aspetto che il provvedimento non affronta è la loro tutela rispetto a tutti gli altri bambini. Auspica pertanto che i Gruppi di maggioranza abbiano un atteggiamento non pregiudiziale e ostile nei riguardi delle proposte avanzate dal suo Gruppo.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra tutti gli emendamenti a sua prima firma e quelli a prima firma della senatrice Bilotti, richiamandosi anzitutto alla questione generale sottolineata dal senatore Bazoli circa l'inapplicabilità oggettiva della norma che in realtà ha finalità prevalentemente propagandistiche. La soluzione che si propone a due genitori che non possono avere figli di adottarli, vietando loro di ricorrere a questa tecnica di procreazione, non è ragionevole e la risposta alle preoccupazioni avanzate dalla maggioranza circa la compromissione della dignità femminile hanno un sapore di carattere strumentale e propagandistico oltre che di mancanza di attenzione nei riguardi dei bambini che con questa tecnica continueranno comunque a nascere. La sua parte politica ritiene infatti indispensabile che in una situazione di inverno demografico come quella in cui si trova l'Italia tutti questi vincoli e questi divieti siano davvero incomprensibili. Il suo Gruppo ritiene che sia indispensabile consentire a tutte le donne che lo vogliono di diventare madri e non è certo regalando soldi pubblici alle associazioni antiabortiste che potranno entrare nei consultori né, ancor meno, dando alle donne che

intendono abortire dei denari per evitare che ciò non accada, in questo modo ledendo davvero la loro libertà e quindi la loro dignità che si potrà realizzare questo obiettivo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) illustra quindi l'emendamento 1.0.1 volto a risolvere il problema della registrazione dei bambini che nascono con la tecnica della surrogazione di maternità, dalla quale non deve mai derivare un pregiudizio per i diritti e gli interessi del minore. L'emendamento peraltro, proprio perché ciascun bambino deve avere le opportunità di tutti gli altri bambini, prevede che siano garantiti gli adempimenti previsti in materia di stato civile ai fini del riconoscimento del rapporto filiale con i genitori che hanno utilizzato la tecnica della maternità surrogata.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.15 facendo presente che il reato riferibile alla commercializzazione di gameti ed embrioni ha oggi, dopo la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (sentenza n. 162 del 2014), una portata diversa rispetto a quella che gli riconosceva il legislatore nel 2004, quando tale pratica di fecondazione era vietata.

La legittimità, a talune condizioni, della fecondazione eterologa, infatti, rende legittima anche la cessione di gameti, senza la quale l'eterologa sarebbe impraticabile; ciò non ha comportato, però, per la Cassazione penale, una abrogazione del reato. Richiamando la direttiva 2004/23/CE, che prevede la gratuità e volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane e che impone agli Stati di prevedere che i donatori possano solo ricevere «una indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalla donazione», la Corte di cassazione ha affermato che l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione. L'emendamento, quindi, ha lo scopo di aggiornare la disposizione prevista dalla legge 40 alla più aggiornata prassi giurisprudenziale nonché alla sentenza del giudice delle leggi.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) aggiunge la firma all'emendamento 1.18 e rinuncia all'illustrazione.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al relatore Rastrelli e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutte le proposte di modifica avanzate da tutti i Gruppi.

Il vice ministro SISTO invita i Gruppi a ritirare gli emendamenti altrimenti il parere è contrario come quello espresso dal relatore su tutte le proposte emendative.

Si passa alle votazioni.

Sull'emendamento 01.1 il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) interviene in dichiarazione di voto contrario in quanto il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresenta un punto di equilibrio rispetto al quale l'emendamento in questione aprirebbe problemi non adeguatamente affrontati.

Interviene quindi in dichiarazione di voto il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) che sottolinea come la maggioranza abbia in sé una rilevante contraddizione posto che l'emendamento 01.1 affronta temi per i quali il relatore ha espresso una ferma contrarietà.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), intervenendo a sua volta in dichiarazione di voto, sottolinea come vi sia un problema politico evidente all'interno della maggioranza; peraltro l'emendamento presentato dal gruppo della Lega contiene molti dei temi cari alla sua parte politica, soprattutto in relazione alla tutela dei minori che comunque deve essere sempre tenuta presente, anche quando i bambini nascono dalla pratica della maternità surrogata.

Interviene in dichiarazione di voto anche la senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) che sottolinea a sua volta come l'emendamento in questione rappresenti un chiaro problema politico della maggioranza che manifesta sovente scarsa attenzione ai diritti delle persone. Auspica dunque che sia accolto il monito di Marina Berlusconi che ha recentemente invitato ad avere rispetto per i diritti civili e la libertà di scelta delle persone anche da parte dell'attuale maggioranza.

In qualità di relatore, il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) sottolinea che il suo parere rimane contrario perché l'emendamento in esame è asistemático rispetto al disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge n. 824, infatti, ha inteso essere armonico con

l'ordinamento vigente e anche con le sentenze della Corte costituzionale, cosa che sarebbe contraddetta dall'approvazione dell'emendamento in questione e che renderebbe necessari ulteriori approfondimenti. Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), pur condividendo alcuni principi contenuti nell'emendamento, ne chiede tuttavia l'accantonamento per un esame più approfondito e per non creare un'aporia nei confronti dell'articolato approvato dalla Camera.

Interviene quindi la senatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) che ribadisce come l'adozione possa essere un'alternativa assai valida rispetto a quella del cosiddetto utero in affitto, pratica sulla quale dichiara la propria contrarietà.

Il vice ministro SISTO ritiene che l'accantonamento possa essere accolto per un approfondimento della questione.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) firmataria dell'emendamento dichiara di condividere la richiesta del senatore Berrino per un supplemento di riflessione.

Il presidente [SISLER](#) avverte che sono iniziati i lavori dell'Aula: propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta già convocata per oggi, ricordando che peraltro deve essere ancora svolto l'intervento del senatore Potenti che ha chiesto la parola.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) ritiene che l'accantonamento dell'emendamento dopo le dichiarazioni di voto rappresenti una violazione del Regolamento in quanto le votazioni iniziate non possono essere interrotte.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) ribadisce la necessità di un ulteriore approfondimento sull'emendamento, condivisa anche dal rappresentante del GOVERNO.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.35.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 166 (pom.) del 02/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2024
166ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE REFERENTE

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella prima seduta pomeridiana odierna.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella prima seduta pomeridiana sono stati illustrati tutti gli emendamenti e che sono stati espressi i pareri da parte del relatore facente funzioni, senatore Rastrelli (parere contrario su tutti gli emendamenti), e da parte del Governo (invito al ritiro o parere contrario su tutti gli emendamenti).

In sede di esame dell'emendamento 01.1 sono state effettuate le dichiarazioni di voto dei senatori Zanettin, Scalfarotto, Bazoli, Maria Domenica Castellone e Giovanna Petrenga e che, su impulso del senatore Berrino, il Governo ha condiviso una proposta di accantonamento, accolta altresì dalla senatrice Stefani, firmataria dell'emendamento. Ricorda inoltre che aveva chiesto di parlare il senatore Potenti e chiede se intenda intervenire.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) ribadisce che l'aver accantonato al termine della prima pomeridiana l'emendamento 01.1 è stata una forzatura del Regolamento in quanto già erano iniziate le dichiarazioni di voto, e critica inoltre la decisione di chiudere la seduta frettolosamente per l'inizio dei lavori in Assemblea.

Si associa alle osservazioni avanzate dal senatore Bazoli il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), stigmatizzando la decisione della Presidenza di accantonare la votazione dell'emendamento 01.1 dal momento che se esso fosse stato posto in votazione l'esito della medesima non sarebbe stato scontato, mettendo quindi in difficoltà la maggioranza.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) sottolinea che se posto ai voti quell'emendamento sarebbe certamente stato approvato, rappresentando ciò una brutta figura delle forze della maggioranza che, evidentemente, su questi temi non hanno ancora raggiunto un vero accordo.

Il senatore [SISLER](#) (Fdl) sottolinea che non vi è stata alcuna forzatura dato che prima della votazione

dell'emendamento mancava ancora un intervento per il quale sarebbe stato necessario altro tempo non a disposizione della Commissione, dal momento che i lavori dell'Assemblea erano già iniziati.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che non vi è stata alcuna forzatura, richiamando la diversa formulazione dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento del Senato, che disciplina le dichiarazioni di voto - fase prima della votazione - e dell'articolo 110 del Regolamento medesimo, che disciplina invece la fase della votazione, che non può essere interrotta.

Si passa quindi alle votazioni.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara di ritirare l'emendamento 01.1 per trasformarlo in un ordine del giorno che mette a disposizione della Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'ordine del giorno G/824/2/2 (già em. 01.1) in distribuzione, sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna ed esaminato successivamente.

Sull'emendamento 1.1 interviene quindi in dichiarazione di voto il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) che, richiamando l'illustrazione già svolta sull'emendamento in questione sottolinea come la proposta soppressiva dell'articolo 1 sia l'unica presentata dal suo Gruppo in quanto la contrarietà che esso esprime è proprio nel merito del disegno di legge soprattutto per ragioni di carattere tecnico-giuridico. Tali criticità sono state bene illustrate dagli esperti auditi nel ciclo di audizioni informali svolto dalla Commissione. Sono infatti numerosi gli elementi di carattere anche costituzionale che rendono difficilmente applicabile una norma che si distingue soprattutto per avere un carattere propagandistico, di manifesto ideologico contro la surrogazione di maternità, che già l'ordinamento punisce come reato. Interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2, di identico contenuto all'emendamento 1.1, la senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) che nell'annunciare il voto favorevole alla soppressione dell'articolo unico del disegno di legge sottolinea come il reato universale che il provvedimento prospetta confligga non solo con il diritto interno e internazionale ma anche con le sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione che su questo tema negli ultimi anni hanno fatto chiarezza su come il Parlamento dovrebbe procedere. Il suo Gruppo, oltre a prevedere la soppressione dell'articolo 1, ha infatti presentato una serie di emendamenti che più opportunamente intervengono sul divieto di sfruttamento e commercializzazione del corpo femminile anche in relazione alla maternità surrogata introducendo modifiche agli articoli del codice penale relativi alla tratta di essere umani e alla riduzione in schiavitù.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) annuncia quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.4, identico agli emendamenti 1.1 e 1.2, per sottolineare ancora una volta la deriva panpenalistica che questa maggioranza ha preso dall'inizio della legislatura. Ribadisce infatti che punire come reato universale un reato che nell'ordinamento interno ha una connotazione bagatellare, non trattandosi di reati gravissimi come il genocidio o la tratta di essere umani, ha soltanto una finalità di natura propagandistica. Ricorda ancora una volta che l'altro reato universale sempre istituito da questa maggioranza è quello relativo alla persecuzione degli scafisti che trasportano immigrati illegalmente, che non sembra aver dato alcun frutto almeno fino a questo momento. Tutta l'azione politica e legislativa ha una valenza di carattere propagandistico data l'impossibilità o l'incapacità di questo Governo a fare vere riforme, anche per assenza di risorse. Il diritto penale, da questo punto di vista, non costa nulla e pazienza se si interviene del tutto inopinatamente sulla libertà delle persone. Pur consapevole che sul tema vi sono sensibilità differenti anche all'interno del suo Gruppo, personalmente condivide quanto sottolineato dalla senatrice Castellone circa la necessità di tutela dell'autodeterminazione delle donne da un lato e la salvaguardia del corpo femminile dello sfruttamento dall'altro ricordando per di più la discriminazione che questa legge pone in essere nei riguardi delle coppie omosessuali maschili che, contrariamente al principio generale vigente nel diritto penale, ove accedessero alla maternità surrogata anche in Paesi dove essa è consentita, dovranno autodenunciarsi una volta rientrati in Italia. La norma ha cioè una natura intrinsecamente discriminatoria.

Interviene quindi la senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) che esprime il voto favorevole del suo Gruppo che, come quello del Partito Democratico, ha presentato un unico emendamento soppressivo, l'1.3 identico agli altri già ricordati, sottolineando ancora una volta che la norma ha un carattere

propagandistico esattamente come quella del reato universale inserito nel cosiddetto decreto-legge Cutro, che fin qui non ha prodotto effetti apprezzabili.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), associandosi agli interventi svolti dai senatori che l'hanno preceduta, esprime il voto favorevole del suo Gruppo sugli identici emendamenti richiamati rilevando peraltro l'impossibilità ad accettare la genitorialità per le coppie eterosessuali, che sono quelle che in maggioranza utilizzano la tecnica della surrogazione di maternità. La norma in questione rappresenta pertanto un contenitore vuoto che non avrà alcun reale effetto. Dichiaro infine di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.1.

Posti congiuntamente ai voti, verificata la presenza del numero legale, gli identici emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si passa al voto dell'emendamento 1.5 sul quale c'è un invito al ritiro del rappresentante del Governo e un parere contrario del relatore Rastrelli.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento in questione esprimendo il più vivo sconcerto per la proposta in esso contenuta di incriminare anche il pubblico ufficiale che iscrivesse il nato da maternità surrogata nei registri dello stato civile. Come potrebbe l'ufficiale dello stato civile negare questa registrazione? Come può questo ufficiale, nel caso per esempio di genitori eterosessuali, capire se il neonato sia stato concepito attraverso la tecnica della maternità surrogata? La verità è che la norma rivela la volontà discriminatoria di questa maggioranza nei riguardi delle coppie dello stesso sesso che, come ricordato anche dal senatore Scalfarotto, dovrebbero autodenunciarsi. E questa discriminazione riguarda anche la libertà delle donne che viene ricondotta ad una vecchia concezione paternalistica mai tramontata nella quale viene loro imposta una morale di parte, peraltro attraverso norme inutilmente e ingiustamente punitive.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento in questione dal momento che esso avrebbe effetti devastanti soprattutto nei riguardi del superiore interesse del minore che Convenzioni internazionali e sentenze della Corte costituzionale impediscono e che dovrebbero costringere il Parlamento a dare tutela ai minori che nascono con il sistema della gestazione per altri.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), nell'annunciare il voto contrario della sua parte politica sottolinea come vi siano condotte assai più lesive di quella individuata dall'emendamento per avere pene edittali così alte come quelle ivi proposte. Peraltro, anche in questo caso, esattamente come per l'articolo 1 del disegno di legge, queste norme hanno l'effetto di mettere il Paese in situazione difficile nei confronti di Paesi amici. Ricorda al riguardo le affermazioni preoccupate del *premier* canadese quando il Presidente del Consiglio si è recato in visita in Canada sul rispetto dei diritti civili nel nostro Paese proprio con riferimento alla maternità surrogata, che invece in quel Paese è legale. Questo emendamento 1.5 somiglia alla morale di alcune brutte favole in cui si vuole togliere il figlio al genitore biologico per darlo in adozione. Questa sì che rappresenta una violazione di quel concetto di continuità naturale che l'articolo 29 della Costituzione attribuisce alla famiglia, in qualunque modo essa sia composta.

Posto ai voti l'emendamento 1.5 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 1.6 è stato ritirato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.7.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) interviene per annunciare il voto favorevole del Gruppo del Movimento 5 Stelle su questo emendamento che, lungi dall'istituire un nuovo reato universale interviene in modo molto più appropriato ed efficace sugli articoli 600 e 601 del codice penale affinché vi sia un'assoluta tutela del corpo femminile dall'eventuale sfruttamento anche in caso di maternità surrogata.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) interviene per annunciare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.7 in quanto la proposta si rivela molto più efficace nella distinzione tra le donne che sono costrette a mettere a disposizione il proprio utero per una maternità non scelta, e che pertanto agiscono in uno stato di costrizione, dalle donne che invece lo fanno in maniera libera e consapevole.

Richiama a questo riguardo il famoso *slogan* delle femministe degli anni '70: "l'utero è mio e lo gestisco io". Quello *slogan* non voleva rappresentare una libertà egoistica della donna ma si opponeva piuttosto ad una visione patriarcale della società che riteneva il corpo delle donne, anche attraverso la gravidanza, un oggetto di cui servirsi a meri fini riproduttivi: l'unico destino delle donne era fare figli. Lì esisteva una violenza gravissima che toglieva dignità all'autodeterminazione femminile. L'emendamento, invece, individua quelle forme di costrizione che rappresentano davvero una violenza grave che deve essere punita duramente.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) dichiarando di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.7, sottolinea a sua volta la necessità di distinguere tra sistemi di costrizione della donna a utilizzare il proprio corpo anche per la maternità surrogata e la sua libertà di autodeterminazione nel voler donare una parte di sé per la nascita di un bambino che sarà affidato ai genitori che, nella gran parte dei casi, forniscono il patrimonio biologico del neonato. Dichiarò pertanto di condividere quanto affermato dal senatore Scalfarotto circa il significato di quello *slogan* degli anni '70 contro una concezione patriarcale del corpo femminile. Utilizzare il concetto di tutela della dignità umana della donna come ragione per l'approvazione della norma proposta dal disegno di legge n. 824 è in realtà molto sospetta e rivela, al contrario, un accanimento sulla libertà del corpo femminile e quindi contro le donne.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) si dichiara stupito di riascoltare nel dibattito vecchi *slogan* degli anni '70 che riteneva relegati ad un tempo passato. Ritiene inoltre che sia un errore considerare la maternità surrogata come la donazione di un organo. Un figlio, infatti, non è soltanto della madre. Peraltro non tutte le donne sono d'accordo con queste tecniche. Annuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.7 che non tutela abbastanza la dignità femminile.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea come il tema che la Commissione sta discutendo sia davvero molto delicato, toccando in modo assai diverso la sensibilità di ciascuno; anche nel suo Gruppo, infatti, non esiste un orientamento unitario e neanche lui è personalmente favorevole ad una gestazione per altri mercificata perché ciò rappresenterebbe certamente un'offesa grave alla dignità femminile. Quando però questa rappresenta un dono consapevole è certamente accettabile. Sottolinea inoltre quello che nel provvedimento è del tutto assente: un'umanità che possa interessarsi anche alla sorte dei minori concepiti con questa tecnica e che pretermette l'esigenza di un intervento propagandistico a qualunque altra considerazione. Lo *slogan* degli anni '70 ricordato dal senatore Scalfarotto era un elemento di liberazione della donna di cui i Gruppi di maggioranza sembrano non aver ancora colto il senso. L'assenza di libertà del corpo femminile è, infatti, il patrimonio di una società chiusa e patriarcale che bene rappresenta una Presidente del Consiglio priva della comprensione umana necessario ad affrontare questo tema e che coltiva una visione tolemaica di sé. Il suo invito, pertanto, è quello di una maggiore umiltà nell'osservare i fenomeni sociali, senza la pretesa di volerli piegare ad un unico punto di vista ed esprime l'auspicio di una visione più laica e tollerante del Paese che il Presidente del Consiglio dice di voler governare a nome di tutti.

Posto ai voti l'emendamento 1.7 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,40.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [824](#)

G/824/2/2 (già emdt 01.1)

[Romeo](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

Il Senato

premessi che:

la maternità surrogata è una pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro;

impegno il Governo a porre in essere iniziative anche legislative e di sensibilizzazione volte al contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32, della Costituzione, in linea con le pronunce della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 272 del 2017, che ha stabilito che la pratica della surrogazione della maternità offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, in coerenza con i principi sanciti dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 5 aprile 2011, del 17 dicembre 2015, del 13 dicembre 2016, del 12 dicembre 2018, del 26 novembre 2020 e del 17 febbraio 2022, nelle quali si ribadisce la condanna della maternità surrogata e in conformità alla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e alla Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 1957, n. 1304.

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 167 (ant.) del 03/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2024
167ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)
indi del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda nelle sedute di ieri sono stati illustrati tutti gli emendamenti e sono stati espressi i pareri del relatore e del Governo. Hanno altresì avuto inizio le votazioni fino all'emendamento 1.7, che è stato respinto dalla Commissione. Avverte inoltre che l'emendamento 1.18 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/824/3/2 (già em. 1.18), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Riprende l'esame dall'emendamento 1.8, su cui sia il relatore che il Governo hanno espresso parere contrario.

Interviene il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.8 invitando anche la maggioranza a votare favorevolmente in quanto esso è diretto a punire lo sfruttamento e riduzione in schiavitù in relazione a gestazione per altri, in conformità alla normativa internazionale e sovranazionale. Pur rappresentando questa soluzione un'opzione senz'altro condivisibile, tuttavia, sia il relatore che il Governo hanno espresso parere contrario in quanto si vuole approvare in tempi rapidi il testo del disegno di legge come licenziato dalla Camera dei deputati.

Questo modo di procedere mortifica le Camere e impedisce ad un ramo del Parlamento di modificare i testi che gli provengono dall'altra Camera, a colpi di imposizioni da parte della maggioranza.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.8 in quanto la soluzione individuata consente di punire la gestazione per altri nei casi in cui siano riconosciute condizioni di sfruttamento, senza tuttavia entrare in contrasto con il diritto internazionale come invece fa l'articolo unico del disegno di legge in esame.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) esprime apprezzamento per la soluzione normativa proposta nell'emendamento 1.8 e dichiara il proprio voto favorevole in quanto ne condivide i contenuti sia dal punto di vista del merito, sia dal punto di vista del metodo. La proposta infatti si presenta sistematica rispetto all'ordinamento penale vigente nonché rispetto agli obblighi internazionali assunti dall'Italia. Sotto il profilo del merito, la proposta ha il pregio di distinguere i casi in cui la gestazione per altri rappresenta uno sfruttamento e una riduzione in schiavitù da quelli in cui concretizza invece una scelta libera, in cui il legislatore non ha il diritto di entrare a gamba tesa in quanto quello italiano non è uno stato etico e in ogni caso deve tutelare l'autodeterminazione delle donne in tutte le sue manifestazioni. Posto ai voti la Commissione respinge l'emendamento 1.8.

Sull'emendamento 1.9, interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo la senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*), sottolineando come la proposta sia diretta ad attuare la recente direttiva dell'Unione europea, cosiddetta antitratta anche dal punto di vista della costrizione diretta a realizzare la gestazione per altri. Come sottolineato dal senatore Scalfarotto nel suo intervento precedente, a partire dagli anni '70, il riconoscimento della libertà di autodeterminazione della donna ha fatto fondamentali passi avanti; in particolare, con la legge sull'aborto è stato permesso anche alle donne gestanti di scegliere di non essere madri, o attraverso l'aborto ovvero attraverso l'adozione. Poiché pertanto i concetti di maternità e gestazione sono due concetti diversi, ritiene che il patrimonio genetico del figlio e della madre non debbano essere sempre necessariamente essere gli stessi. Ritiene pericolosissime le dichiarazioni di alcuni esponenti della maggioranza svolte nella seconda seduta pomeridiana di ieri, in cui si sostiene l'inscindibilità del legame tra madre e feto, in quanto questa impostazione rischia di incidere gravemente sull'autodeterminazione delle donne e sul loro diritto di decidere.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) rimarca in primo luogo come sia la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, sia le numerose audizioni di esperti svolte dalla Commissione, abbiano sottolineato le aporie, dal punto di vista tecnico della configurazione del reato di maternità surrogata come reato universale. Alcuni auditi pur schierati contro la pratica della maternità surrogata, hanno evidenziato l'assoluta asistematicità del provvedimento in esame, ricordando come l'articolo 9 della legge 40 del 2004 già dà la possibilità, su richiesta del Ministro della giustizia, di punire il cittadino italiano che abbia fatto ricorso a pratiche vietate all'estero. E' significativo nel rimarcare come il provvedimento abbia natura meramente propagandistica, che in venti anni non sia mai stata attivata tale procedura. Evidenzia quindi che il grande problema che il legislatore avrebbe dovuto affrontare è rappresentato dal trattamento dei bambini già nati con pratiche di maternità surrogata, problema che quotidianamente gli amministratori locali si trovano ad affrontare. Tale aspetto viene invece deliberatamente ignorato dalla maggioranza, che con un cinismo difficile da comprendere è indifferente alle sofferenze che si infliggono a questi bambini che non sembrano poter godere degli stessi diritti degli altri. Il disegno di legge in esame è l'esempio di un diritto penale simbolico, a servizio di un apparato ideologico che mira all'approvazione di norme manifesto senza considerare i diritti fondamentali, e sottintendendo una minaccia ai diritti delle donne e alla loro libertà di autodeterminazione. Quest'approccio ideologico ha un sapore antico che il suo Gruppo non condivide e pertanto annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.9.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento rimarcando il pericolo di un contesto globale in cui sembra che il dibattito sui diritti sia tornato indietro. Alla sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti che ha recentemente stabilito che non esiste un diritto federale delle donne ad abortire, sembra che sempre più di frequente si stia mettendo in discussione il ruolo della donna nella società: si fronteggiano cioè due visioni, la prima che vede il ruolo principale della donna nella sfera familiare e domestica, con il compito di assicurare "braccia alla patria"; la seconda concezione del ruolo della donna, invece, che si è sviluppata a partire dagli anni '70 vede la piena parità tra uomo e donna e pertanto la sua volontà deve prevalere sull'interesse della collettività a che sia dato alla luce un bambino. Passi indietro su diritti conquistati dalle donne non sono accettabili. La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.9.

Sull'ordine dei lavori interviene la senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), sottolineando come sia necessario

anziché stigmatizzare l'uso da parte delle opposizioni del tempo che il regolamento concede per le dichiarazioni di voto, porre una maggiore attenzione ai diritti delle donne e alla tutela delle loro posizioni. Al riguardo sottolinea che la Commissione giustizia, fatta eccezione per alcuni provvedimenti, non sembra abbia operato molto in tal senso.

Il [PRESIDENTE](#) replica alla senatrice Lopreiato invitandola a svolgere il proprio intervento - chiaramente di merito e non avente ad oggetto questioni procedurali - nelle sedi proprie.

Per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.10, interviene la senatrice [PIRRO](#) (M5S) la quale ricorda di aver presentato un disegno di legge sul diritto alla filiazione e che pertanto ritiene questo tema di fondamentale importanza. Fa presente che i bambini nati da procedure di maternità surrogata non sono solo quelli di coppie dello stesso sesso - che per la maggioranza sembrano il male assoluto - ma che anzi sono proprio le coppie eterosessuali che fanno più ricorso alla pratica della GPA. La proposta 1.10 è diretta proprio ad assicurare il pieno diritto fondamentale del minore al riconoscimento così come sancito dalla Corte costituzionale: è indispensabile infatti assicurare la possibilità di adozione da parte del genitore d'adozione sia per i bambini nati attraverso procedure di gestazione per altri, sia per quelli nati a seguito di fecondazione eterologa. Si tratta di bambini che hanno due genitori ma che per le leggi vigenti sono parzialmente orfani: in un paese in cui il problema della natalità è sempre più grave, non si mettono a disposizione delle donne che vogliono comunque avere figli, gli strumenti anche normativi per assicurare a loro e ai minori la pienezza dei diritti.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.10 anche in considerazione di una riflessione più generale sull'articolo 29 della Costituzione che riconosce la famiglia come società naturale. Mentre in un tempo non lontano la famiglia era una società legale, in cui il legislatore poteva decidere anche chi si potesse unire in matrimonio, la Costituzione afferma che il legislatore non ha il diritto di entrare nella sfera più intima della famiglia che invece è ciò che vive nella natura e nella società. Il testo costituzionale deve essere, a suo parere, letto in senso progressista: se esiste un legame affettivo, se ci sono dei bambini, i vincoli solidaristici impongono di assicurare anche ai nati da GPA la piena tutela e la protezione derivante dal vincolo genitoriale. E' fondamentale sottrarre tutti i bambini da ogni discriminazione e mettere al riparo i minori da pericolosi ideologismi. Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) ribadisce, come già sottolineato in sede di illustrazione, la ragione per cui il suo Gruppo ha presentato un solo emendamento interamente soppressivo del disegno di legge e non singoli emendamenti che intervenissero su questioni di merito. Tra tali questioni, il tema più importante è rappresentato sicuramente dalla tutela dei bambini già nati da maternità surrogata, che tuttavia il suo Gruppo avrebbe preferito affrontare in maniera compiuta in sede di esame delle numerose proposte di legge presentate sul punto. La questione cruciale che il legislatore deve porsi è quella relativa al riconoscimento da bambini già nati da maternità surrogata: per questa ragione annuncia che pur essendo possibili diverse soluzioni tecniche per realizzare il riconoscimento di bambini nati da maternità surrogata - il suo Gruppo voterà favorevolmente su tutti gli emendamenti che disciplinano la questione anche con riferimento alla trascrizione in Italia di atti di nascita registrati all'estero. La politica ha il dovere di affrontare questo tema e dare un segnale chiaro di tutela dei bambini contro tutte le discriminazioni.

L'emendamento 1.10, posto ai voti, non è approvato.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.11, a sua prima firma, invita tutti i componenti della Commissione a sostenere l'emendamento. Gli esponenti della maggioranza infatti hanno sostenuto che la ragione dell'introduzione del reato universale di maternità surrogata fosse da ricondurre alla necessità di evitare il mercimonio del corpo della donna e dei bambini, a suo parere invece per porre fine al mercimonio è necessario riformare la legge n. 40 del 2004 per assicurare a tutte le donne il diritto ad avere un figlio. Esistono infatti donne che avendo avuto tumori o altre patologie, non possono avere figli in modo naturale: l'emendamento 1.11 intende assicurare loro il diritto ad avere un figlio tramite l'utilizzo gratuito della donazione di gameti attraverso la procreazione medicalmente assistita eterologa. Introdurre una gestazione solidale e gratuita realizza il desiderio di una genitorialità senza incorrere nei rischi di sfruttamento paventati dalla maggioranza.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento che affronta un tema di importanza fondamentale che meriterebbe un approfondimento in una sede più ampia. In generale rimarca ancora una volta le criticità dal punto di vista tecnico normativo del disegno di legge in esame, che sul piano del merito rappresentano inoltre una forzatura secondo cui in un Paese laico ed occidentale come l'Italia lo Stato viene legittimato ad entrare nella sfera intima e personale dei suoi cittadini, assumendo un ruolo paternalistico. Ritiene che la scelta del legislatore di regolamentare con una norma sbagliata nel metodo e nel merito la sfera intima delle persone sia diretta a distogliere l'attenzione della collettività ben più gravi che affliggono la società. Per restare sul piano delle competenze della Commissione giustizia, fa presente che il sovraffollamento carcerario è un problema che attende risposte che il Governo ancora non riesce a dare.

L'emendamento 1.11, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra i contenuti dell'emendamento 1.12, sottolineando come la legge n. 40 del 2004, abbia necessità di essere profondamente riformata prendendo atto degli importanti cambiamenti intervenuti nella società. La legge in questione, ad esempio, non prevede la possibilità di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte delle persone singole. Tale esclusione contrasta peraltro con la giurisprudenza della CEDU secondo la quale non si possono discriminare le persone nell'accesso a pratiche sanitarie di procreazione medicalmente assistita. La proposta 1.12 è diretta ad eliminare questo *vulnus* e pertanto invita tutti i componenti della Commissione a votare favorevolmente.

Annuncia il proprio voto favorevole la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) che nel rimarcare come il provvedimento in esame sia inefficace ed abbia un carattere meramente ideologico ritiene che la legge n. 40 del 2004 debba necessariamente riformata in quanto la società attuale non corrisponde più al modello di familiarità a cui fa riferimento la legge citata. Tanto ciò è vero che la Corte costituzionale con le proprie pronunce ha progressivamente esteso l'accesso alla procreazione medicalmente assistita oltre il dettato letterale delle norme; restano tuttavia in essere discriminazioni - come quelle nei confronti dei singoli - che andrebbero eliminate, assicurando l'accesso a queste tecniche a tutti. Posto ai voti, l'emendamento 1.12, è respinto.

Sull'emendamento 1.13 interviene per annunciare il voto favorevole del suo Gruppo la senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), la quale, nel rimarcare come la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita rappresenti un tema fondamentale, ricorda come anche la giurisprudenza di legittimità abbia più volte riconosciuto nell'interesse del minore il diritto alla registrazione dell'atto di nascita. L'ordine pubblico, infatti, osta al riconoscimento di efficacia in Italia di un atto di stato civile straniero non già allorché questo sia espressione di una disciplina normativa contrastante con disposizioni anche imperative o inderogabili di diritto interno, ma solo quando il diritto straniero di riferimento sia incompatibile con la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Costituzione e dalla normativa europea. Nessun principio, tanto più di rilevanza costituzionale, preclude ad una coppia genitoriale composta da persone dello stesso sesso, unite da stabile legame affettivo, di accogliere, allevare, nonché generare figli, anche considerato che la discendenza biologica non è ormai più requisito essenziale della filiazione. Sottolinea come si debba invece - cosa che la maggioranza invece ignora - aver riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, di tutela dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia anche nel suo diritto alla continuità dello *status* di filiazione.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) ribadisce come quello dei bambini nati con maternità surrogata, e dei loro diritti, rappresenti la grande questione di interesse generale che il provvedimento della maggioranza non affronta. L'approvazione dell'emendamento 1.13, pertanto, sarebbe importante in quanto non solo risolverebbe un problema quotidianamente affrontato dai sindaci e dagli ufficiali di stato civile, ma perché rappresenterebbe, altresì, la trasposizione normativa di sentenze della Corte costituzionale che espressamente su questa questione hanno richiesto l'intervento del legislatore a tutela e nell'interesse dei minori.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) rileva che l'esistenza di vincoli familiari ed affettivi non può essere disconosciuta attraverso un provvedimento legislativo, in quanto tali vincoli sono già parte

fondante della società. Se nella sua discrezionalità il legislatore italiano può scegliere di considerare anti-giuridico un comportamento, deve tuttavia prendere atto che in altri ordinamenti, anche di Paesi appartenenti all'Unione europea, la procreazione medicalmente assistita è una pratica lecita. Dichiaro pertanto il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.13, ritenendo che non si possono far ricadere le conseguenze di una legislazione propagandistica su minori incolpevoli, e in relazione al riconoscimento dei loro fondamentali diritti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 1.14 è stato ritirato.

Si passa quindi all'emendamento 1.15.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) sottolinea come le modifiche proposte nell'emendamento 1.15 siano frutto di un approfondimento della giurisprudenza costituzionale e europea in materia. Dall'esame delle pronunce giurisprudenziali, è emerso che, se da un lato il divieto di maternità surrogata non viene toccato, dall'altro si è registrata una apertura nei confronti dell'acquisizione di gameti ed embrioni laddove vi sia volontarietà e gratuità dell'atto. Poiché l'obiettivo comune a tutti è quello di evitare ogni tipo di speculazione sull'argomento, la soluzione proposta individua nella volontarietà e nella gratuità della donazione di gameti ed embrioni gli elementi essenziali per consentire il ricorso alla procreazione assistita senza mettere in discussione il principio del divieto di commercializzazione e del divieto di sfruttamento della maternità surrogata. Il legislatore non può mettere la testa sotto la sabbia ma deve prendere atto che le pratiche di procreazione medicalmente assistita, laddove non comportino sfruttamento, possono essere - ed anzi sono già oggi - utilizzate per realizzare un diritto alla genitorialità. Dichiaro pertanto il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.15.

Sull'emendamento 1.16 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) la quale sottolinea come la proposta sia diretta a chiarire dal punto di vista terminologico che si tratta di gestazione per altri e non di maternità surrogata. Il legislatore ha il compito di regolamentare fenomeni sociali già in atto ed assicurare la tutela piena dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti. Se prima della legge n. 194 del 1978, infatti, l'aborto comunque veniva praticato, ma in modo clandestino e con rischi elevatissimi per la vita delle donne, è innegabile che anche oggi le donne che già accedono a pratiche di fecondazione eterologa e gestazione per altri continueranno a farle. Far finta che tali pratiche non esistano ed anzi introdurre, per fini meramente propagandistici, dei reati inapplicabili, significa non voler guardare in faccia alla realtà e mettere in secondo piano i diritti. Se pensiamo che appena un decennio fa, con la legge n. 219 del 2012 sono stati definitivamente eliminati dall'ordinamento le distinzioni residue tra figli legittimi e figli naturali ed è stato riconosciuto il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli, è evidente come la realtà evolva molto più velocemente di quanto la maggioranza creda, tentando di bloccare attraverso l'introduzione di nuovi reati il diritto alla genitorialità di persone che per diverse ragioni, anche mediche, non possono ricorrere alla gestazione naturale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nell'esprimere il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.16, ricorda come gli anni Settanta e i provvedimenti che sono seguiti hanno segnato il passaggio di significato della maternità intesa come scelta e la separazione tra sessualità e maternità, in applicazione del principio di libertà di autodeterminazione femminile. Nelle pratiche di maternità surrogata possono incontrarsi più figure femminili, oltre alla donatrice e gestatrice, assume rilevanza fondamentale la figura della madre intenzionale: è anche una questione culturale riconoscere che la gestazione di per sé non è maternità e che la maternità femminile deve essere riconosciuta nelle sue diverse forme.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) ribadisce come il disegno di legge in esame faccia delle nascite di bambini un crimine universale. Il rischio di provvedimenti che, in applicazione di ideologie e nel tentativo di fare propaganda, codificano con leggi penali il loro disgusto rischia di creare un piano inclinato su cui viene posta in dubbio la stessa dignità dei bambini a nascere. Legiferare sulla base del proprio gusto personale, in particolare introducendo nuovi reati, è un esercizio pericoloso che va stigmatizzato. Per queste ragioni annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.16, che invece riconosce il principio dell'autodeterminazione femminile.

L'emendamento 1.16, posto ai voti, non è approvato.

Sull'emendamento 1.17 interviene la senatrice [PIRRO](#) (M5S) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, rimarcando come sia assai difficile per un uomo riconoscere e individuare le differenze profonde esistenti tra gestazione e maternità. Troppo spesso si assiste a dichiarazioni pubbliche di uomini che stigmatizzano la gestazione per altri, dichiarazioni che ritiene inaccettabili. Il disegno di legge in esame è lo specchio di questa ideologia maschile che non riconosce diritti alle donne ed ai minori nati da pratiche di maternità surrogata; è un provvedimento che cerca di soffocare nell'ideologia i passi avanti che questo Paese ha fatto in tema di diritti.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), nel richiamare le dichiarazioni del senatore Bazoli, conferma il voto favorevole del Gruppo del PD anche sull'emendamento 1.17, che riguarda il tema dei diritti dei bambini già nati da maternità surrogata. La questione è di importanza fondamentale ed attiene alla necessità per il legislatore di intervenire bilanciando i diritti dei bambini ed il desiderio di genitorialità. L'incapacità di questa maggioranza e di questo Governo di affrontare questo bilanciamento, nascondendosi dietro una legislazione penale e repressiva, disvela che nell'introduzione del reato universale di maternità surrogata non c'è nulla di etico e di morale in senso proprio, ma c'è invece la necessità di provvedimenti manifesto per distogliere l'attenzione dai numerosi problemi che affliggono il Paese.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.17.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1 e chiede alla maggioranza e al governo di voler considerare, anche nella forma più flessibile del successivo ordine del giorno G/824/1/2, di tutelare i diritti e gli interessi dei minori in relazione al riconoscimento del rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto. Ricorda infatti che di norma, anche nei casi di maternità surrogata uno dei due genitori è un genitore biologico che ha trasmesso il proprio patrimonio genetico; è indispensabile tutelare attraverso la trascrizione dei certificati di nascita di bambini nati all'estero i diritti e gli interessi dei minori nati da maternità surrogata, al fine di consentire loro di godere appieno dei diritti fondamentali dell'istruzione e della salute, senza pregiudicare il rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto. Ricorda che sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale e che il Parlamento ha pertanto il dovere istituzionale di intervenire.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento, ricorda che con il provvedimento approvato dalla Camera si vuole colpire direttamente anche i bambini già nati da maternità surrogata nei propri diritti fondamentali. È indispensabile, invece, che l'interesse superiore dei minori sia assicurato dalla trascrizione dei loro atti di nascita e dal riconoscimento del rapporto filiale instauratosi.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), preannuncia che, trattandosi di un emendamento aggiuntivo, il suo Gruppo si asterrà. Come ribadito in più occasioni, infatti, il Gruppo del Partito Democratico ritiene che l'articolo unico del provvedimento sia profondamente ideologico e sbagliato e che debba essere soppresso *tout court*. Condividendo, tuttavia, il tema trattato dall'emendamento 1.0.1, preannuncia che voterà a favore dell'ordine del giorno G/824/1/2, in quanto riguardante il tema fondamentale dei diritti dei bambini.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta 1.0.1, sottolineando tuttavia che l'articolo unico del disegno di legge punisce senza distinzioni la maternità surrogata sia laddove effettuata da coppie dello stesso sesso, sia se effettuata da coppie eterosessuali. A dispetto delle suggestioni avanzate dalle opposizioni, rimarca come il bambino nato da maternità surrogata viene sempre iscritto all'anagrafe a nome della madre o del padre biologico, non rimanendo ovviamente orfano - come pure è stato affermato - ed è assolutamente titolare di tutti i diritti fondamentali, senza pregiudizio alcuno.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 risulta respinto.

Essendosi conclusa la votazione degli emendamenti presentati, il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo e alla relatrice di esprimere il parere sugli ordini del giorno.

Il vice ministro SISTO esprime un parere contrario sull'ordine del giorno G/824/1/2, mentre esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/824/2/2 (già em. 01.1) G/824/3/2 (già em. 1.18), laddove riformulati in un testo 2, di cui dà lettura.

La relatrice, senatrice CAMPIONE, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) accoglie la riformulazione proposta dal Governo, dell'ordine del giorno G/824/2/2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della giornata odierna, che pertanto risulta accolto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) accoglie la riformulazione proposta dal Governo, dell'ordine del giorno G/824/3/2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della giornata odierna.

Non insistendo i presentatori per la votazione, gli ordini del giorno G/824/2/2 (testo 2) e G/824/3/2 (testo 2) sono pertanto accolti dal Governo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/824/1/2, ed invita i commissari a votare favorevolmente, non condividendo il fervore ideologico dimostrato anche in questa occasione dalla maggioranza e dal Governo.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'ordine del giorno G/824/1/2, ricordando come i bambini nati da maternità surrogata soffrano spesso odiose discriminazioni in ragione del non completo riconoscimento del rapporto filiale con il genitore di fatto. Dai ricoveri ospedalieri al diritto di essere prelevati da scuola senza deleghe da parte del genitore biologico, questi bambini soffrono continue discriminazioni nella vita quotidiana da cui il Governo è completamente lontano e disinteressato.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/824/1/2 è respinto.

Si passa sulle dichiarazioni di voto sul mandato alla relatrice.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul disegno di legge che affronta un tema delicato rispetto al quale, alla Camera dei deputati, è stato raggiunto un equilibrio che è preferibile non mettere in discussione. Rispondendo alle obiezioni circa la costituzionalità del provvedimento avanzate dai Gruppi di opposizione, per esempio sul tema della doppia incriminazione, fa presente che questa problematica è stata già risolta, per esempio, in relazione al reato di pedofilia.

Infatti, poiché in Italia l'età del consenso per avere rapporti sessuali con un minore è di quattordici anni, ove negli altri Paesi, che pure considerano reato la pedofilia, l'età del consenso fosse più bassa dei quattordici anni, chi commettesse in quei Paesi questo reato in Italia sarebbe punibile. Ciò potrà valere, quindi, anche per il reato di maternità surrogata. Poiché in questo reato entrano in gioco valori molto alti che l'ordinamento deve tutelare, ciò giustifica l'istituzione di un reato universale anche in presenza di una pena edittale non particolarmente elevata. E su questo i Gruppi di maggioranza hanno trovato alla Camera il punto di equilibrio cui faceva cenno. Anche in relazione alla trascrivibilità nei registri di stato civile dell'atto di nascita del minore nato con la maternità surrogata, ritiene che il meccanismo automatico debba valere soltanto per il genitore biologico, mentre, a suo avviso, per il genitore d'intenzione deve valere un'adozione di carattere speciale, da autorizzare di volta in volta da parte del giudice per una migliore tutela dell'interesse del minore. Infine, non può non sottolineare come il tema della maternità surrogata si leghi spesso a motivi di carattere economico il cui sfruttamento lede in profondità la dignità umana e quella femminile in particolare.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), a nome del proprio Gruppo, esprime il voto contrario su di un provvedimento profondamente sbagliato, che utilizza il diritto penale per motivazioni puramente ideologiche e strumentalizza un tema così delicato per finalità di propaganda politica. Inoltre, il ruolo del Parlamento ne esce mortificato in quanto non è stato possibile modificare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera: tale impostazione, profondamente irrispettosa delle prerogative parlamentari, è emersa plasticamente in sede di esame dell'emendamento 01.1 che, pur richiamando i principi delle sentenze della Corte costituzionale e delle corti europee, ha ricevuto il parere contrario di relatore e Governo, pur essendo di iniziativa di uno dei partiti della maggioranza, in quanto una sua approvazione avrebbe comportato il ritorno alla Camera del disegno di legge. Il metodo utilizzato per l'esame di questo provvedimento ha impedito cioè di migliorarne il testo ed ha strumentalizzato per fini politici i diritti e i desideri dei soggetti coinvolti nelle procedure di maternità surrogata. Questa legge non affronta i problemi veri, non tiene conto degli interessi primari dei bambini che dovrebbero prevalere su ogni altra considerazione. Il tema della trascrizione degli atti di nascita di bambini nati all'estero tramite la gestazione per altri può essere affrontato con diverse soluzioni tecniche, ma non vi

è dubbio che il legislatore sia obbligato ad intervenire attraverso una normativa che riconosca e garantisca l'interesse primario dei minori.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sul mandato alla relatrice. Pur riconoscendo la necessità di una normazione in relazione alle pratiche di gestazione per altri, ritiene che il provvedimento approvato dalla Camera configga con il diritto internazionale e si ponga in maniera completamente asistemica rispetto all'ordinamento penale. Replicando alle considerazioni svolte dal senatore Zanettin, ricorda che nessuno può sindacare sui motivi che spingono una donna ad essere o meno madre, e che il diritto all'autodeterminazione femminile è rappresentato plasticamente dalla differenza tra gestazione e maternità. L'introduzione di un reato universale di maternità surrogata pone l'Italia in contrasto con il diritto di Paesi aderenti all'Unione europea e non vi è alcuna ragione di prevedere un reato universale per una fattispecie punita nel massimo con due anni di reclusione. Più correttamente, si sarebbe potuto intervenire nel solco della direttiva europea del 2024 contro la tratta degli esseri umani, che espressamente prevede la maternità surrogata come presupposto dello sfruttamento delle donne a fine di tratta degli esseri umani: per questa ragione avrebbe chiesto ove fosse stato posto ai voti di integrare il testo dell'ordine del giorno G/824/2/2 con il riferimento alla citata direttiva antitratta. La legge che la maggioranza si appresta ad approvare contrasta con i principi del diritto penale, con le statuizioni della Corte costituzionale, sottrae diritti fondamentali a bambini già nati, discriminandoli, e risulterà comunque inapplicabile all'atto pratico. Si tratta di una legge puramente ideologica, una propaganda che nasconde l'incapacità del Governo di occuparsi di problemi veri del Paese, come la disoccupazione e il lavoro povero. Per queste ragioni ribadisce il voto contrario sul mandato alla relatrice.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) contesta in primo luogo la politica criminale portata avanti dal Governo, che in una sorta di strabismo, da un lato annuncia un approccio liberale, dall'altro introduce nuovi reati a soli fini di propaganda. Anche il disegno di legge in esame è rappresentativo di un approccio panpenalistico, che dal punto di vista tecnico contrasta con la sistematica penale e con il principio del *nemo tenetur se detegere*, nonché con il diritto dell'Unione europea, che considera la procreazione assistita un servizio di tipo sanitario che soggiace, pertanto, al principio della libertà di circolazione. Un ulteriore aspetto critico dal punto di vista tecnico del disegno di legge è rappresentato dal fatto che la disposizione introdotta si applica solo ai cittadini italiani, mentre resta insoluto il caso in cui la coppia sia ad esempio composta da un cittadino italiano e da un cittadino straniero di uno stato in cui la pratica della maternità surrogata è lecita. Si tratta, come già ribadito da molti degli interventi, di un provvedimento ideologico e propagandistico, che non costa nulla e che è destinato a coprire l'assoluto vuoto politico del Governo sulle questioni del lavoro e delle emergenze sociali, in un momento in cui le difficoltà finanziarie non consentono di individuare e le coperture sufficienti per la prossima legge di bilancio. Non potendo mantenere le promesse della campagna elettorale, la maggioranza strumentalizza un tema delicatissimo e non tiene conto neppure dei diritti inviolabili dei bambini già nati da GPA. Ricorda poi come nella prima seduta pomeridiana di ieri la maggioranza, grazie a una interpretazione stiracchiata del Regolamento, ha evitato di mettere ai voti un emendamento di maggioranza non concordato e che sarebbe stato approvato. Pur nel presupposto che anche nel suo Gruppo esistono posizioni diverse su di un tema così delicato, ribadisce il proprio voto contrario, in quanto ritiene fondamentale il rispetto del principio di autodeterminazione dei cittadini, che devono avere diritti di perseguire in senso lato la propria felicità, senza essere sindacati nelle proprie decisioni da parte di uno Stato che invece dovrebbe avere il compito di punire esclusivamente lo sfruttamento.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) esprime a sua volta il voto contrario del proprio Gruppo sul mandato alla relatrice, dichiarandosi molto preoccupata per un provvedimento che - come molti altri - calpesta i diritti dei cittadini. Richiamando gli articoli 6 e 7 del codice penale, ritiene che ricomprendere la gestazione per altri tra i reati gravissimi - laddove tale fattispecie prevede una pena nel massimo pari a due anni - rappresenti plasticamente l'intento del Governo di utilizzare il diritto penale a scopo di propaganda. Questo disegno di legge non solo è a rischio incostituzionalità, ma risulta anche inapplicabile: inasprisce inoltre la perseguibilità per dissuadere i cittadini dal ricorso a

tale pratica ma non si sofferma sulla tutela dei bambini che invece è stata qualificata come interesse superiore dalla giurisprudenza costituzionale. Come accaduto anche con altri provvedimenti - si pensi a quelli diretti al contrasto dell'immigrazione clandestina - il diritto penale è utilizzato solo per lanciare messaggi ideologici, mentre il Governo e questa maggioranza lasciano privi di tutela e invisibili i soggetti più deboli e più bisognosi di garanzie.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), a nome del suo Gruppo, esprime il voto convintamente favorevole su di un provvedimento che nasce come un disegno di legge di natura tecnica che amplia la sfera di operatività di un divieto già esistente. La pratica della maternità surrogata è infatti considerata già universalmente come degradante, che offende i diritti delle donne e dei bambini e per questa ragione è stato proposto di ampliare il perimetro operativo del reato già previsto dalla legge n. 40 del 2004. Per il Gruppo di Fratelli d'Italia il testo in esame è un provvedimento essenziale, e rivendica, in particolare di fronte alle dichiarazioni delle opposizioni, che su una materia che investe il valore stesso della vita, la posizione del Gruppo Fratelli d'Italia è nitida a difesa del provvedimento, difesa che è al contempo di principio. Il Gruppo di Fratelli d'Italia non difenderà mai un modello che vede offesa e mercificata la dignità delle donne. Le opposizioni hanno tentato di demolire il reato relativo ad una pratica illegale rivendicando l'esistenza del diritto alla filiazione, ma i figli non sono mai oggetto di diritto, ma soggetti di diritto. Le opposizioni pretendono di stabilire i loro principi mentre l'apporto biologico deve essere sempre accompagnato da una decisione responsabile, che tenga nel massimo grado di considerazione il valore della vita.

Posto ai voti, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 824, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola altresì a svolgere la relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento e proponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 163, 245 e 475.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata per oggi alle ore 20, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [824](#)

G/824/2/2 (testo 2) (già emdt 01.1)

[Romeo](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

Il Senato

premessi che:

E' necessario garantire al tema della maternità surrogata particolare attenzione

impegna il Governo a porre in essere ogni utile iniziativa anche legislativa e di sensibilizzazione, volta al contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32, della Costituzione, in linea con le pronunce della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 272 del 2017, in coerenza con i principi sanciti dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 5 aprile 2011, del 17 dicembre 2015, del 13 dicembre 2016, del 12 dicembre 2018, del 26 novembre 2020 e del 17 febbraio 2022, e in conformità alla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e alla Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 1957, n. 1304.

G/824/3/2 (testo 2)

[Gasparri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame modifica l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita);

la modifica ha il fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero,

impegna il Governo:

a valutare che, nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, siano obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente.

G/824/3/2 (già emdt 1.18)

[Gasparri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame modifica l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) che al comma 6 prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

la modifica ha il fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero,

impegna il Governo:

a prevedere che nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, siano obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 223 (ant.) del 19/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024

223ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1020\)](#) *Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*

(Parere alla 3ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 18 giugno.

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) ribadisce la proposta di esprimere sugli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), non ravvisando particolari criticità sul provvedimento, alla cui definizione la sua parte politica sta contribuendo in modo costruttivo nella Commissione di merito, dichiara un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

[\(1133\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla 5ª Commissione nelle sedute del 18 giugno scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) formula considerazioni critiche sul provvedimento, che - a suo avviso - ha un significato meramente propagandistico, soprattutto se si considera l'approvazione definitiva, avvenuta questa mattina alla Camera dei deputati, del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Per promuovere davvero la coesione territoriale, è necessario infatti potenziare le infrastrutture e i servizi di tutti i territori, redistribuendo equamente le risorse. Al contrario, il Governo si limita a investire le risorse su una sola costosa infrastruttura, quella del Ponte sullo Stretto di Messina. A nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, auspicando una modifica della politica di coesione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

[\(824\)](#) *Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero*

da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, sottolinea che il disegno di legge in titolo è volto a modificare l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero. Pertanto, per quanto di competenza, propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere, per un esame più approfondito.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni della senatrice Maiorino, ritenendo che sul disegno di legge in esame sussistano profili di illegittimità costituzionale.

Peraltro, si riserva di presentare una proposta di parere alternativa a quello del relatore.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta delle senatrici Maiorino e Valente, propone di rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta che sarà convocata per martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di concludere le audizioni sul disegno di legge n. [276](#) e connessi, in materia di sviluppo e valorizzazione delle zone montane, martedì 25 giugno, a partire dalle ore 13,30, rinviando alla prima settimana utile le audizioni sui disegni di legge n. [119](#) e connessi (*Disposizioni in materia di guardie giurate*).

Si è altresì convenuto che, nella medesima giornata di martedì 25 giugno, proseguirà la discussione dei disegni di legge n. [794](#) e connesso (*Elargizioni benefici alle vittime di incuria*), per l'adozione di un testo base, considerata la ormai imminente ricorrenza della tragedia del Ponte Morandi.

Si è quindi deciso, con riferimento ai disegni di legge n. [256](#) e connessi, in materia di identificazione degli agenti di pubblica sicurezza, di fissare per le ore 14 di martedì 25 giugno il termine entro il quale ciascun Gruppo potrà indicare non più di due soggetti da audire.

Si è stabilito, inoltre, di riprendere entro il mese di luglio l'esame dei disegni di legge n. [303](#) e connessi, sulla istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, al fine di svolgere il ciclo di audizioni già programmate, e di avviare quanto prima il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione *online*.

Altresì, entro il mese di luglio, si terranno le audizioni sul disegno di legge n. [961](#) (*Mobilità del personale delle Forze dell'ordine*).

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, mercoledì 19 giugno, alle ore 14 o alla prima sospensione utile dell'Assemblea, per l'esame, in sede consultiva, di ulteriori emendamenti all'Atto Senato n. [1133](#) (decreto coesione).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 824

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- la proposta in esame interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che, al comma 6, attiene ai delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si

esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

- più nel dettaglio, il provvedimento in esame aggiunge un nuovo periodo al termine del citato comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento del suddetto reato, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo del comma 6 medesimo;
- la proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano, in base agli articoli 7 e seguenti del codice penale;

ritenuto, altresì, che:

- per quanto attiene al rispetto della ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, il disegno di legge risulta riconducibile alla materia "ordinamento penale" rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 225 (pom.) del 25/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024

225ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 maggio scorso.

Il **PRESIDENTE** avverte che si è concluso oggi il ciclo di audizioni nella sede informale dell'Ufficio di Presidenza.

Propone quindi di avviare la discussione generale nella seduta di giovedì 27 giugno.

Propone altresì, in qualità di relatore, anche a nome della correlatrice Pirovano, di adottare come testo base il disegno di legge n. **1054**, d'iniziativa governativa, e di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 9 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 marzo.

Il presidente **BALBONI** (Fdl), in sostituzione della relatrice Spinelli, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. **794**, d'iniziativa della senatrice Tilde Minasi e altri.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla

resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE ([n. 165](#))

(Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in funzione di relatore in luogo della senatrice Spelgatti, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, concernente la resilienza dei soggetti critici (direttiva CER - *Critical entities resilience*), nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023).

La predetta direttiva ha l'obiettivo di introdurre norme armonizzate volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno. A tal fine, vengono stabiliti - in capo a enti pubblici o privati individuati come "soggetti critici" - obblighi volti a rafforzarne la resilienza e la capacità di fornire servizi essenziali nel mercato interno.

Lo schema di decreto, sul quale la 1ª Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro il prossimo 27 luglio, si compone di 7 Capi e 22 articoli.

All'interno del Capo I, recante disposizioni generali, l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 reca le definizioni utili ai fini del presente schema, riproducendo quelle contenute nell'articolo 2 della direttiva CER.

Nell'ambito del Capo II, dedicato al contesto strategico e istituzionale, l'articolo 3 attribuisce, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche per la resilienza dei soggetti critici, ivi compresa l'adozione della strategia nazionale nonché la competenza di impartire direttive per la resilienza dei soggetti critici.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla resilienza dei soggetti critici, e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dall'autorità delegata alla sicurezza della Repubblica e dall'autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali. Il CIR ha funzioni di proposta, di alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale e di promozione. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del punto unico di contatto.

L'articolo 5 elenca le autorità settoriali competenti (ASC), responsabili della corretta applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni del presente decreto, associando a ciascuna settori e sottosectori di riferimento, indicati nell'allegato A allo schema di decreto.

Prevede, inoltre, che le modalità di collaborazione tra le autorità settoriali competenti e le Regioni interessate, qualora il soggetto critico abbia carattere regionale ovvero operi esclusivamente sul territorio di una Regione in determinati settori, siano definite con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro il 30 settembre 2024. Chiarisce, altresì, che le autorità settoriali esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto di quelle proprie dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e di gestione e superamento delle emergenze, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica, nonché dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale in materia di cibersicurezza e resilienza e degli organismi preposti alla sicurezza nazionale.

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), la cui organizzazione è definita con dPCm.

Tra le funzioni attribuite al PCU, si segnalano in particolare: assicurare il collegamento con la

Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi; svolgere una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera tra punti di contatto e tra autorità settoriali competenti degli Stati membri, nonché con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici; assicurare il coordinamento interministeriale e le relazioni con la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, con il Dipartimento della Protezione civile e con gli altri organismi nazionali che trattano la resilienza dei soggetti critici; coordinare le attività di sostegno ai soggetti critici nell'adempimento dei loro obblighi; ricevere, da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti, le notifiche degli incidenti; svolgere le funzioni di autorità settoriale competente per il settore degli enti della pubblica amministrazione.

Infine, l'articolo 5 dispone in merito al reclutamento e all'organizzazione del personale assegnato sia al PCU sia a ciascuna ASC, disciplinando la copertura dei relativi oneri.

L'articolo 6 prevede che, entro il 17 luglio 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di una consultazione aperta ai portatori di interessi, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza e tenuto conto della strategia nazionale per la cibersicurezza, detti la strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici e che successivamente la aggiorni almeno ogni quattro anni. Sono quindi elencati i contenuti che la strategia deve avere per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti critici rientranti nell'ambito di applicazione del presente schema di decreto.

L'articolo 7 dispone in ordine alla valutazione del rischio da parte dello Stato. In particolare, si prevede che la valutazione sia compiuta dal PCU entro il 17 luglio 2025 (successivamente, quando necessario e almeno ogni 4 anni), tenendo conto dell'elenco dei servizi essenziali, individuato con regolamento UE 2023/2450 della Commissione, e degli ulteriori servizi essenziali eventualmente individuati con dPCm.

L'articolo 8 delinea la procedura e i criteri per l'individuazione dei soggetti critici, anche di carattere regionale.

L'articolo 9 definisce i criteri che le ASC e il PCU devono utilizzare per determinare la "rilevanza" degli effetti negativi di un eventuale incidente sulla fornitura di servizi essenziali.

L'articolo 10 reca specifiche deroghe per i soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, ai quali si applica la specifica disciplina settoriale.

L'articolo 11 enuncia le attività di sostegno che il PCU e le ASC, anche sulla base della valutazione del rischio dello Stato, devono svolgere nei confronti dei soggetti critici. Inoltre, si prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza dei soggetti critici, di cui si disciplinano la composizione e le funzioni.

L'articolo 12 prevede specifiche attività di cooperazione tra i PCU e le ASC dei vari Stati membri, in favore dei soggetti critici che utilizzano infrastrutture critiche che collegano fisicamente l'Italia e uno o più Stati membri, che fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti critici di altri Stati membri, che forniscono servizi essenziali a o in altri Stati membri.

Il Capo III è dedicato alla resilienza dei soggetti critici.

L'articolo 13 dispone in ordine alla valutazione del rischio da parte dei soggetti critici.

L'articolo 14 riguarda le misure di resilienza (tecniche, di sicurezza e di organizzazione) che i soggetti critici sono tenuti ad adottare, oltre che a descrivere in un apposito piano di resilienza che dovrà essere aggiornato con cadenza almeno triennale.

L'articolo 15 tratta dei controlli dei precedenti personali delle persone che svolgono attività o ricoprono ruoli particolarmente delicati nell'erogazione dei servizi essenziali da parte dei soggetti critici.

L'articolo 16 disciplina la procedura di notifica da seguire in caso di incidente e definisce i parametri da considerare per determinare la rilevanza di quest'ultimo.

Il Capo IV riguarda i soggetti critici di particolare rilevanza europea.

In particolare, l'articolo 17 ne disciplina l'individuazione.

L'articolo 18 regolamenta le missioni di consulenza organizzate dalla Commissione europea al fine di valutare le misure adottate da parte di un soggetto critico.

Il Capo V, rubricato "Cooperazione e comunicazione", si compone del solo articolo 19 volto a chiarire

che il PCU è il rappresentante dello Stato italiano all'interno del gruppo per la resilienza dei soggetti critici.

Nell'ambito del Capo VI, in materia di vigilanza ed esecuzione, l'articolo 20 attribuisce alle ASC poteri di vigilanza, di ispezione, di controllo, di richiesta di informazioni e di diffida, finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi imposti ai soggetti critici.

L'articolo 21 attiene all'apparato sanzionatorio.

All'interno del Capo VII, recante le disposizioni finali, l'articolo 22 prevede l'abrogazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, emanato in attuazione della direttiva 2008/114/CE, successivamente abrogata dalla direttiva CER.

Segnala, infine, che lo schema di decreto in esame è stato trasmesso dal Governo con urgenza, stante l'imminente scadenza della delega, anche se privo del parere del Garante per la protezione dei dati personali e del parere della Conferenza unificata, che saranno trasmessi appena acquisiti. Pertanto, la Commissione dovrà attendere la trasmissione della suddetta documentazione prima di procedere all'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) illustra uno schema di parere alternativo a quello del relatore, pubblicato in allegato, in cui si esprime una valutazione contraria sul disegno di legge in esame.

Ritiene innanzitutto irragionevole la proposta di estendere la rilevanza penale della maternità surrogata praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi per quella praticata in Italia, stabilendo quindi la punibilità di una condotta che alcuni Paesi consentono qualora sia esercitata con finalità solidaristiche e in modo gratuito. In questi casi, a suo avviso, si tratta più correttamente di gestazione solidale.

Rileva, quindi, alcune criticità del disegno di legge in titolo. In primo luogo, perseguendo anche all'estero il cittadino italiano che abbia posto in essere una condotta altrove considerata lecita, viene meno il necessario requisito della doppia incriminazione.

Ricorda, inoltre, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, affinché il reato commesso in parte all'estero possa rientrare nell'ambito della giurisdizione italiana occorre che in Italia si verifichi almeno una parte della condotta e che questa sia significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero. Non sarebbe sufficiente, quindi, il generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, anche se poi ivi integralmente realizzati.

Sottolinea, inoltre, che l'estensione in senso universalistico dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 contrasta anche con la normativa europea. Infatti, lo scorso 27 maggio è stata definitivamente approvata la nuova normativa europea contro la tratta di esseri umani, che ricomprende lo sfruttamento della maternità surrogata, il matrimonio forzato e l'adozione illegale tra le forme di sfruttamento contemplate dalla legislazione europea contro la tratta di esseri umani. Tale reato non coincide con la mera realizzazione della surrogazione di maternità, come previsto dal disegno di legge in esame, non essendo chiarito né regolato dalla normativa nazionale in cosa consista lo sfruttamento.

A suo avviso, quindi, è necessario disciplinare in modo dettagliato la fattispecie della gestazione per altri, proprio per contrastare eventuali irregolarità.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) esprime una profonda contrarietà alle tecniche di surrogazione della maternità. A suo avviso, si tratta di una pratica disumana, in quanto sempre accompagnata da forme di sfruttamento del corpo della donna e a danno del minore. Pertanto, a titolo personale, dichiara un voto favorevole sulla proposta di parere non ostativo del relatore.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), dal punto di vista del merito, si associa alle considerazioni della senatrice Gelmini, ritenendo difficile distinguere tra la gestazione solidale e lo sfruttamento del corpo

della donna, che a volte ricorre a questa pratica per motivi di mera sopravvivenza. La scelta di carattere solidaristico, infatti, nasconde molto spesso fini commerciali, con il pretesto dello stato di bisogno economico della gestante.

Concorda, invece, con la senatrice Castellone a proposito della necessità di focalizzare l'attenzione sulla legislazione europea contro la tratta degli esseri umani.

Tuttavia, per quanto riguarda i profili di costituzionalità, ricorda che - come emerso anche nel corso delle audizioni presso la Commissione giustizia - per la configurazione di una fattispecie penale devono essere rispettati i requisiti di tassatività e certezza, che nel disegno di legge in esame mancano, perché si propone un approccio meramente ideologico. A suo avviso, tale misura non costituirà un efficace deterrente: sarebbe stato preferibile lo strumento della convenzione internazionale, piuttosto che la previsione di un reato universale.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) conferma che l'approccio della sua parte politica al tema della maternità surrogata è quello delineato dal disegno di legge in titolo. Pertanto, dal punto di vista del merito, concorda con le considerazioni espresse dalle senatrici Gelmini e Valente.

Ritiene che l'individuazione di un reato universale, strumento a cui il Governo ha già fatto ricorso con il cosiddetto decreto-legge Cutro (decreto-legge n. 20 del 2023), sia l'unico mezzo per contrastare in modo efficace una condotta che viene parzialmente commessa all'estero, ma il più delle volte inizia in Italia, anche con la consultazione di siti Internet, dove le coppie scelgono il sesso e le caratteristiche fisiche della prole, e con il ricorso a intermediari. Si tratta di una forma di mercimonio che, a suo avviso, è certamente da punire, in modo conforme all'ordinamento giuridico italiano.

A nome del Gruppo, annuncia quindi un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, precisa che sul tema prevale purtroppo la disinformazione, come conferma la confusione tra maternità surrogata e gestazione per altri.

Sottolinea che il Movimento 5 stelle ha presentato in materia il disegno di legge n. 1087 (*Disposizioni concernenti la gravidanza per altri solidale e altruistica*), volto a tutelare l'autodeterminazione rispetto alle scelte procreative e fornire contestualmente gli strumenti di tutela e di prevenzione dei rischi. Solo in questo modo si possono evitare forme di mercimonio, consentendo alla donna di scegliere sia di far nascere un bambino, sia di non diventare madre, come garantito invece dalla legge n. 194 del 1978.

Nel testo a sua prima firma, si prevede l'istituzione di una commissione che accerti l'autenticità dei presupposti della volontà solidale e altruistica, sull'esempio del Portogallo. Inoltre, si stabilisce che tutte le fasi della procedura siano omologate dal tribunale, analogamente a quanto è previsto in Grecia. Infine, si introduce il divieto di utilizzare il patrimonio genetico della gestante.

Sarebbe quindi opportuno che la discussione fosse scevra da pregiudizi, anche per tutelare l'interesse dei bambini nati con questa tecnica, rispettando altresì il dolore delle coppie costrette ad adottare una decisione difficile per diventare genitori.

Dichiara quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, ribadisce il parere non ostativo illustrato nella seduta pomeridiana del 19 giugno.

Quanto al merito, riconosce che si tratta di una materia molto complessa, che coinvolge valori fondamentali di civiltà. Concorda con la senatrice Valente sul fatto che spesso la giustificazione della solidarietà nasconde in realtà la mercificazione del corpo della donna, a vantaggio di chi ha una maggiore forza economica.

Ciò non esclude che ci possano essere casi particolari e numericamente ridotti di gestazione della madre per la figlia, oppure quella solidale tra sorelle. Tuttavia, occorre prima di tutto contrastare una pratica che sta assumendo dimensioni preoccupanti e finalità quasi consumistiche, come ha ricordato il senatore Lisei.

A titolo personale, ricollegandosi alle considerazioni della senatrice Castellone sul divieto di utilizzo del patrimonio genetico della gestante, esprime in ogni caso perplessità sulla forza del legame che discende dal patrimonio genetico, a fronte di quello che si costruisce con le continue interazioni tra la

donna e il nascituro lungo tutto il percorso della gravidanza.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi lo schema di parere non ostativo proposto dal relatore.

È quindi preclusa la proposta di parere alternativo presentata dalla senatrice Castellone.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE**, con riguardo ai disegni di legge n. [574](#) e connessi (*Modifiche alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge*), propone di completare il ciclo di audizioni informali martedì 9 luglio, a partire dalle ore 11,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI ALESSANDRA MAIORINO, CATALDI E MARIA DOMENICA CASTELLONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 824

La Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.";

premessi che:

la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*», che prevede che «*Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro*»;

obiettivo della presente proposta è estendere la punibilità delle suddette condotte anche quando le stesse siano state commesse in un Paese straniero, da cittadino italiano;

molteplici sono gli effetti derivanti da una siffatta previsione: un primo, fondamentale, effetto consiste nell'estensione della rilevanza penale anche della maternità surrogata praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi per quella praticata in Italia. In altri termini, un soggetto che decida di recarsi all'estero per eseguire tale tecnica sarebbe perseguibile in Italia, sebbene quel comportamento sia legittimo nel Paese straniero, ed anzi, considerato un vero e proprio esercizio di un diritto. In altri termini, verrà punito in Italia ciò che in un altro Paese è considerato esercizio di un diritto, con ciò determinandosi notevoli problemi di compatibilità con i principi cui è ispirato il nostro sistema penale; si rende, quindi, perseguibile il ricorso alle tecniche di surrogazione di maternità effettuate anche in Stati che le consentono, disciplinano e regolano, facendo venire meno uno dei principi del diritto, quello del necessario requisito della doppia incriminazione;

considerato che:

occorre, sul punto, rammentare che quanto ai profili penali, anzitutto la Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'art. 12, comma 6, ai fatti commessi all'estero. La giurisprudenza della Corte di cassazione è univoca in quanto, affinché il reato commesso in parte all'estero possa rientrare nell'ambito della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 6, secondo comma, c.p., occorre che si verifichi nel territorio dello Stato "anche solo un frammento della condotta" integrante il reato e che la parte di condotta commessa in Italia sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero; tale connotazione, tuttavia, non può essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, anche se poi ivi integralmente realizzati (v. da ultimo Cass. pen., Sez. III, n. 5198 del 2021; v inoltre Cass. pen., Sez. VI, n. 56953 del 2017, Cass. pen., Sez. III, n. 35165 del 2017, Cass. pen., Sez. V, n. 13525 del 2016). La Cassazione (sentenza n. 5198/2021), individuando il momento di consumazione del reato nel compimento della gestazione per conto di altri, che si conclude con la nascita, rileva che «il tema è quello di stabilire il perimetro delle condotte antecedenti alla nascita che integrano la condotta di "realizza"», che deve essere circoscritto a quelle condotte eziologicamente collegate alla nascita

stessa e funzionali allo scopo in modo da "delimitare il contenuto della fattispecie tipica entro limiti di riconoscibilità della fattispecie e prevedibilità delle conseguenze". "Ciò in quanto la norma penale deve essere sufficientemente chiara per essere prevedibile il comportamento che è fonte di responsabilità penale." In precedenza, la Cassazione aveva riconosciuto la scriminante dell'esercizio putativo del diritto nei confronti di chi, all'estero, in Paesi dove è consentita, ricorre a pratiche di maternità surrogata sull'assunto che il cittadino che ricorre alla maternità surrogata all'estero non può essere perseguito perché incorre in un errore di diritto inevitabile, ai sensi dell'art. 5 c.p., essendo controversa presso la giurisprudenza la questione se, per punire secondo la legge italiana il reato commesso all'estero (art. 9 c.p.), sia necessario che si tratti di fatto previsto come reato anche nello stato in cui fu commesso (c.d. doppia incriminabilità);

inoltre, per la legge penale italiana, un fatto configurato come reato in Italia può essere punito anche quando commesso all'estero purché ricorrano determinate condizioni, differenti a seconda che sia previsto o meno il coinvolgimento di un cittadino italiano (in veste di autore del delitto, concorrente dell'autore, oppure vittima del delitto stesso). In materia di punibilità dei reati commessi all'estero, la disciplina è dettata dagli artt. 7 ss. c.p. In particolare, l'articolo 7 c.p. prevede che la legge italiana si applichi sia nei confronti del cittadino sia nei confronti dello straniero in relazione ai reati, commessi all'estero, elencati nel medesimo articolo e caratterizzati da rilevante gravità - quali, ad esempio, i delitti contro la personalità dello Stato - e, in particolare, ad ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana (art. 7, comma primo, n. 5, c.p.). Unitamente a quanto detto, l'articolo 9 c.p. rubricato "delitto comune del cittadino commesso all'estero", subordina l'applicazione della legge penale italiana alla sussistenza di alcuni presupposti: è punito secondo la legge italiana il cittadino presente nel territorio dello Stato italiano che abbia commesso un reato punito con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. Ove la pena prevista sia inferiore, è necessaria, ai fini della punibilità, un'apposita richiesta del Ministro della giustizia, ovvero l'istanza di procedimento o di querela da parte della persona offesa. Quindi sulla base delle norme attualmente vigenti sarebbe già perseguibile il delitto commesso in territorio estero da cittadino italiano qualora lo stesso rientri all'interno del territorio. Non si hanno notizie di richieste di procedimenti da parte di alcun Ministro della Giustizia ben che meno dell'attuale Ministro Nordio;

l'irragionevolezza dell'intervento legislativo è dato anche dal fatto che lo stesso creerebbe una sorta di punibilità universale per il cittadino che commette il reato all'estero, ma al contempo la sanzione prevista sarebbe totalmente priva di effettività in quanto l'ordinamento prevede per il delitto di surrogazione di maternità, essendo considerato dal legislatore un reato di scarsa offensività, una forbice edittale molto bassa (minimo 3 mesi massimo 2 anni), non consentendo, quindi, l'applicazione della reclusione. Infatti diversi strumenti normativi possono essere utilizzati al fine di evitare l'applicazione della reclusione ovvero: la particolare tenuità del fatto, la sospensione condizionale e la messa alla prova;

considerato ancora che:

la minaccia di una sanzione penale "universale" potrebbe tradursi in un affievolimento dei livelli di tutelanei confronti del nato all'estero da maternità surrogata, in violazione dei principi convenzionali che impongono invece la preminenza dell'interesse del minore nel bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente rilevanti. La proposta di legge in esame, invero, lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello *status* giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel 'vuoto di tutela' nei confronti dei figli, la cui necessità di protezione è stata ribadita sia dalla Corte Costituzionale che dalla giurisprudenza di Strasburgo;

con la Sentenza n. 33 del 2021 la Corte Costituzionale ha mosso un importante monito al legislatore circa la necessità di prevedere adeguati strumenti di tutela nei confronti del minore nato al di fuori delle ipotesi consentite dal nostro ordinamento, come a seguito di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita avvenute all'estero o di maternità surrogata. La giurisprudenza di legittimità, ha, infatti, consentito di recente alla trascrizione di atti di nascita formati all'estero, già attributivi secondo la legislazione straniera, di uno *status filiationis* rispetto a due genitori del medesimo sesso

(nella specie due madri), che abbiano fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tuttavia, ciò non ha riguardato anche il diverso caso di figlio concepito all'estero ma nato in Italia da tecniche di procreazione medicalmente assistita, né da maternità surrogata praticata all'estero (Cass. Civ. 7668/2020, conf. 23319/2021);

sebbene, come noto, la legge n. 40 del 2004 vieti sia la possibilità per le coppie omosessuali di accedere a tecniche di fecondazione medicalmente assistita (sanzionando l'eventuale inosservanza con una cospicua sanzione amministrativa), sia il ricorso alla maternità surrogata (di rilievo penale), non può non tenersi conto della necessità di assicurare tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con entrambi i componenti della coppia, che non solo ne abbiano voluto la nascita in un Paese estero in conformità alla *lex loci*, ma che lo abbiano poi accudito esercitando di fatto la responsabilità genitoriale. Occorre, in altri termini, separare la fattispecie illecita dagli effetti che possono derivarne sul rapporto di filiazione e in particolare su chi ne sia stato in qualche modo vittima;

come ribadito anche nella recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 33/2021), "indiscutibile" è l'interesse del minore a che tali legami abbiano riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la vita del bambino stesso - dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari -; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte. E ciò anche laddove il nucleo in questione sia strutturato attorno ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, dal momento che l'orientamento sessuale della coppia non incide di per se sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale (sentenza n. 221 del 2019; Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962; sezione prima civile, sentenza 11 gennaio 2013, n. 601);

la Corte Costituzionale, nell'individuare possibili soluzioni, ha messo in luce i limiti della procedura di adozione in casi particolari. Il ricorso, infatti, a quest'ultima procedura costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati (Corte Cost. 33/2021). Infatti, essa non attribuisce la genitorialità all'adottante. Inoltre, è ancora controverso - stante il perdurante richiamo operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983 all'art. 330 cod. civ. - se anche l'adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il figlio e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l'adottante abbia già altri figli propri. Essa richiede inoltre, per il suo perfezionamento, il necessario assenso del genitore "biologico" (art. 46 della legge n. 184 del 1983), che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia, nelle quali il minore finisce per essere così definitivamente privato del rapporto giuridico con la persona che ha sin dall'inizio condiviso il progetto genitoriale, e si è di fatto presa cura di lui sin dal momento della nascita. Secondo il giudice delle Leggi, piuttosto, occorrerebbe un procedimento di adozione "celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino";

ogni soluzione, quindi, che non dovesse offrire al minore alcuna chance di un tale riconoscimento, sia pure ex post e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, finirebbe per strumentalizzare la persona del minore in nome della pur legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata. Anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU afferma la necessità, alla luce dell'art. 8 CEDU, che i bambini nati mediante maternità surrogata, anche negli Stati parte che vietino il ricorso a tali pratiche, ottengano un riconoscimento giuridico del «legame di filiazione» (*lien de filiation*) con entrambi i componenti della coppia che ne ha voluto la nascita, e che se ne sia poi presa concretamente cura (sentenza *Mennesson c. Francia*; sentenza *D. c. Francia*);

come rilevato dalla medesima Corte Costituzionale, il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, in quanto interprete della collettività nazionale, rilevato che:

la disposizione contenuta nel disegno di legge in esame eccede anche le fattispecie criminali previste

dal diritto europeo;
nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea, lo scorso 27 maggio è stata definitivamente approvata la nuova normativa europea anti-tratta che ascrive lo sfruttamento della maternità surrogata, il matrimonio forzato e l'adozione illegale alle forme di sfruttamento contemplate dalla legislazione europea contro la tratta di esseri umani;
il nuovo reato europeo prevede una condotta specifica che non coincide con la mera realizzazione della surrogazione di maternità, come previsto dal citato articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 come esteso in senso universalistico dal disegno di legge in esame, concentrandosi sulle condotte di sfruttamento della surrogazione di maternità e chiarisce in cosa consista lo sfruttamento, aspetto questo non regolato dalla normativa nazionale;
il disegno di legge in esame risulta, quindi, da un lato distonico rispetto agli obiettivi che si prefigge in quanto inattuabili e, dall'altro, anacronistico perché non distingue tra la maternità surrogata praticata ai fini commerciali e quella a fini solidaristici. Appare, inoltre, assurdo che non preveda l'inserimento, nei delitti di tratta e riduzione e mantenimento in schiavitù, delle condotte volte ad effettuare la maternità surrogata. L'intervento legislativo per giunta non si occupa di dare adeguato riconoscimento ai nati da maternità surrogata. In estrema sintesi: un provvedimento volto solo a pubblicizzare il contrasto alla maternità surrogata ma negli effetti una scatola vuota, esprime quindi, per quanto di competenza, parere contrario.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 256 (pom.) del 25/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024
256ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 15,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1133-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri.

La sottosegretaria SIRACUSANO fa presente che sono emerse talune criticità in relazione ad alcune disposizioni del testo, che pongono la necessità di formulare delle specifiche soppressioni o riformulazioni cui condizionare il parere non ostativo.

Con riferimento all'articolo 4, comma 2, rileva la necessità di sopprimere le lettere *f-bis*, *m-bis*, *m-ter*, *m-quater* e *m-quinquies*. Chiarisce che si tratta di modifiche che non appaiono compatibili con la riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dal momento che, da un lato, non risultano coerenti con i settori prioritari oggetto della riforma e, dall'altro, sembrano voler riprogrammare le priorità dei programmi secondo un procedimento diverso da quello delineato dai regolamenti europei, con conseguente difficoltà di rendicontazione della riforma in parola ai fini del PNRR, con riferimento alla VI rata.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) chiede chiarimenti in ordine al parere espresso dalla rappresentante del Governo, in particolare in ordine alla asserita necessità di sopprimere le citate lettere *f-bis*, *m-bis*, *m-ter*, *m-quater* e *m-quinquies*, frutto di espresse approvazioni in sede referente. Ciò è stato frutto di un complesso lavoro svolto nell'esame parlamentare, che ha inteso considerare nel loro complesso temi prioritari, in coordinamento con quanto già previsto dal PNRR, in particolare in relazione a misure per i giovani, per le donne lavoratrici e sui temi della conciliazione, materie peraltro trattate appunto nel Piano nazionale.

La sottosegretaria SIRACUSANO ribadisce come il parere del Governo non attenga a una contrarietà di merito, bensì siano emersi profili di criticità soprattutto in ordine a una difficoltà di rendicontazione del Piano connessa alle disposizioni in parola. Sottolinea come la necessità di espungere tali previsioni derivi da una specifica interlocuzione con la Commissione europea.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) chiede ulteriori chiarimenti alla rappresentante del Governo in ordine a quali ambiti di criticità abbiano indotto a questa richiesta di espunzione delle disposizioni in parola dal testo già approvato dalla Commissione. Andrebbe, in particolare, chiarito se la richiesta derivi dall'articolazione del Governo che si occupa degli affari europei.

Sottolinea come tali disposizioni, oggetto ora di rilievo da parte del Governo, interessano temi

politicamente impattanti, e in particolare richieste che vengono dai territori, laddove comuni e province necessitano invece di misure adeguate e concrete sulle materie in rilievo.

La sottosegretaria SIRACUSANO ribadisce che la richiesta di espungere tali disposizioni è connessa ai problemi di rendicontazione del Piano e deriva da una interlocuzione avuta con la Commissione europea sul PNRR.

Prosegue osservando che è necessario altresì intervenire sull'articolo 10, comma 1, sul quale è necessario ripristinare la formulazione originaria, di cui dà lettura. Fa presente, a tale riguardo, che la modifica che era stata proposta dal Comitato per la legislazione, già oggetto di approvazione, pone criticità, in quanto attribuirebbe di fatto alla Cabina di regia prevista dall'articolo 3 del decreto-legge delle competenze in materia di risorse del Fondo sviluppo coesione, risorse di carattere nazionale, con il rischio di creare sovrapposizioni di competenze e di valutazioni e, comunque, di ritardare le assegnazioni delle risorse in favore delle regioni. La formulazione proposta dal Comitato per la legislazione non può quindi essere accolta.

Con riferimento poi all'articolo 15-ter, evidenzia la necessità di riformulare la disposizione rispetto al testo approvato in sede referente. Dà quindi lettura della relativa proposta di riformulazione, facendo presente che la modifica è volta ad estendere la salvaguardia della validità e dell'efficacia delle delibere TARI sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 60 del 2024, con una riformulazione che proroga al 20 luglio 2024 il termine dell'approvazione dei piani finanziari e delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI.

Il PRESIDENTE interviene per chiarire come l'aggiustamento richiesto dal Governo in ordine alla formulazione dell'articolo 15-ter del testo sia volto a migliorare il testo della disposizione, ferma restando la data di proroga ivi prevista, al fine di fare salve le delibere adottate fino all'arco temporale indicato dalla norma.

Il relatore [GELMETTI](#) (Fdl) illustra quindi una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti condizioni: - all'articolo 4, comma 2, siano soppresse le lettere f-bis), m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies); - all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 3 del presente decreto» siano sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190»;

- l'articolo 15-ter sia sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato.»".

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere formulata dal relatore, che risulta approvata.

(824) Deputata VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [AMBROGIO](#) (Fdl), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso il carattere ordinamentale della misura recata dal provvedimento in titolo, che non vi sono osservazioni da formulare, proponendo quindi di esprimere un parere non ostativo

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime avviso conforme a quello della relatrice.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di istituzione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa: osserva a tale riguardo che la relazione tecnica si limita a confermare l'adeguatezza delle risorse richiamate, senza fornire indicazioni, nemmeno di massima, in ordine alla congruità di tali somme rispetto agli obiettivi perseguiti. Sul punto sarebbe quindi auspicabile un approfondimento da parte del Governo.

Appare altresì necessario acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti in merito alle spese gestionali relative alla Piattaforma, poste in carico del bilancio dell'AGENAS, con specifico riferimento alle somme dedicate alle attività informatiche, in quanto in tal caso nessuna risorsa aggiuntiva viene prevista, pur a fronte di un complesso di funzionalità, finalità e meccanismi di interoperabilità con le piattaforme regionali che non sembra di entità limitata e appare pertanto suscettibile, perlomeno in assenza di esaustivi chiarimenti, di incidere significativamente sulle somme del bilancio dell'AGENAS destinate al settore informatico.

L'articolo 2 provvede all'istituzione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria destinato a operare alle dirette dipendenze del Ministro della salute, finalizzata a rafforzare le attività di controllo del vigente Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria SIVeAS. La relazione tecnica prevede che all'Organismo sono assegnate, oltre alle unità di personale previste dalla norma, anche 33 unità di personale già attualmente impiegate per le funzioni di supporto al SIVeAS, di cui 19 dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali e 14 funzionari, e che si procederà alla riorganizzazione del Ministero per evitare una possibile sovrapposizione di competenze con conseguente duplicazione di oneri. A tale riguardo, il Governo dovrebbe chiarire il metodo con cui è stato determinato il fabbisogno di personale stabilito dalla norma e fornire maggiori delucidazioni circa il rischio di duplicazione di oneri e sovrapposizione con il personale già in servizio.

Per quanto riguarda la copertura con riferimento agli oneri per l'anno 2024, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente risorse destinate a transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione con sangue o emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti nel 2024.

In merito all'articolo 3, in materia di disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, preso atto delle risorse stanziare per il 2019-2021 per l'implementazione delle necessarie strumentazioni tecniche e informatiche, osserva che la stessa relazione tecnica sembra assumere la necessità di ulteriori, futuri interventi da parte degli enti interessati, che dovranno provvedere all'implementazione necessaria, nei limiti delle risorse assegnate per il loro funzionamento, già rese disponibili in attuazione dell'articolo 1, comma 510, della legge n. 145 del 2018. Tuttavia tali risorse, inizialmente iscritte nel capitolo 7114 dello stato di previsione del Ministero della salute, non risultano più stanziare nel suddetto capitolo per il triennio 2024-2026. Pertanto il Governo dovrebbe chiarire se e in quale misura le somme indicate dalla relazione tecnica siano ancora disponibili e utilizzabili.

Osserva poi che i commi 4 e 5 recano disposizioni che appaiono suscettibili di determinare, nella fase di attivazione delle misure previste, nuovi oneri. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire indicazioni, perlomeno di massima, circa la loro entità e l'individuazione delle risorse che si presume di utilizzare come copertura, al fine di poter valutare la sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 12.

Per quanto attiene al comma 11, il Governo dovrebbe chiarire a cosa si riferisce l'espressione "bilanci del SSN", potendosi presumere che si intendano i bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale,

per i quali le somme eventualmente non utilizzate per le finalità previste e accantonate costituirebbero di fatto degli avanzi di amministrazione, destinati a misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi. Appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo, in quanto tale meccanismo potrebbe determinare un impatto sull'indebitamento e sul fabbisogno delle annualità successive, nelle quali si avrebbe l'impegno e l'erogazione delle somme in questione.

In relazione all'articolo 4, che reca disposizioni per il potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche, va evidenziato che la relazione tecnica non espone alcuna stima degli oneri, limitandosi ad asserire che l'intervento previsto dalla norma si riferisce al solo anno 2024 e trova copertura nelle già finanziate disposizioni di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 213 del 2023, che assicura la necessaria copertura finanziaria per l'anno 2024.

Appare quindi necessario che il Governo fornisca, ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della misura in esame.

Occorre segnalare altresì che soltanto la relazione tecnica delimita l'intervento al solo anno 2024, mentre la norma non prevede tale limitazione temporale. La relazione illustrativa, invece, afferma che per il rifinanziamento negli anni successivi si farà riferimento alle relative leggi di bilancio annuali. A tale riguardo, segnala che la copertura delle leggi deve essere effettuata, in ossequio all'articolo 81 della Costituzione, dalle stesse leggi che determinano i relativi oneri, non potendosi rinviare la copertura alle successive leggi di bilancio.

Pertanto appare necessario introdurre, nel testo dell'articolo 4, il limite del 31 dicembre 2024, in relazione all'efficacia delle disposizioni in esso recate.

Per quanto riguarda l'articolo 5, in materia di superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario, in relazione al comma 1, va ricordato che per il 2024 l'incremento del fondo sanitario nazionale, che poi sarà ripartito fra i fondi sanitari regionali, ammonta a 3 miliardi di euro rispetto al 2023, per cui la norma in esame, nel confermare la possibilità di una variazione del 10 per cento su tale incremento e nel facilitare l'analoga variazione nella ulteriore misura del 5 per cento, coinvolge rispettivamente risorse per il presente anno pari a 300 e a 150 milioni di euro, a fronte di una spesa per il personale sanitario che si è attestata nel 2022 a circa 40,4 miliardi di euro.

Appare necessario acquisire dal Governo assicurazioni in merito rispetto degli equilibri economico-finanziari complessivi dei Servizi sanitari regionali e della coerenza con le programmazioni regionali in materia di assunzioni, nonché assicurazioni che l'espressa verifica di congruità delle misure compensative per la concessione dell'ulteriore aumento del 5 per cento, garantisca la tutela dei tendenziali di finanza pubblica.

Appare necessario altresì acquisire dal Governo informazioni relative alle annualità pregresse, in ordine all'effettiva e sostenibile implementazione delle misure per assicurare la neutralità finanziaria dell'innalzamento dei tetti di spesa per il personale, anche nell'ottica di escludere irrigidimenti correlati alla tipologia di spesa in questione, alterazioni del profilo temporale della stessa per effetto della natura corrente ed obbligatoria degli oneri di personale, nonché eventuali pregiudizi ad interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.

In ordine al comma 2, anche se i piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base della nuova metodologia saranno approvati con decreto interministeriale, che provvederà al riscontro di congruità finanziaria, si segnala che tale nuova metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale viene indicata come coerente con i valori di cui al comma 1, ovvero con valori che potrebbero quindi incorporare gli incrementi ivi consentiti che, fermo restando il necessario rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dei fondi sanitari regionali, potrebbero comunque determinare tensioni in senso incrementativo sul fondo sanitario nazionale, anche alla luce della natura obbligatoria degli oneri di personale.

L'articolo 6 reca ulteriori misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale, delineando il piano d'azione che si configura come indicazione dell'indirizzo strategico alle Regioni nell'attuazione degli interventi previsti nel Programma nazionale equità nella salute 2021-2027, nell'ambito delle risorse già assegnate per la realizzazione degli stessi.

Al riguardo, il Governo dovrebbe assicurare che tale aggiornamento delle tipologie delle misure da implementare non pregiudichi il completamento di progetti già avviati o programmati. Inoltre, considerato che il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori, il Governo, ferma restando la neutralità finanziaria complessiva nel periodo di tempo considerato, in particolare con riferimento agli investimenti previsti dal piano d'azione, dovrebbe altresì escludere un'alterazione del profilo temporale degli oneri già scontati a legislazione vigente, che potrebbe riflettersi sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 7 dispone che i compensi erogati al personale sanitario per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15 per cento.

In relazione ai profili di quantificazione, il Governo dovrebbe fornire informazioni più dettagliate sui dati utilizzati per le quantificazioni, come l'ammontare delle prestazioni ambulatoriali specialistiche e assistenziali previste a titolo di prestazioni lavorative aggiuntive, per le diverse professionalità del settore sanitario, distribuite per ambiti regionali, dando altresì distinta indicazione delle risorse destinate al personale sanitario avente qualifica dirigenziale e non dirigenziale.

Per quanto concerne i profili di copertura, in relazione alla lettera *a)* del comma 6, il Governo dovrebbe garantire che la riduzione del fondo di parte corrente, finalizzato alla reinscrizione in bilancio dei residui perenti, non pregiudichi le finalità in base alle quali era stata dimensionata la dotazione del fondo.

In relazione alla lettera *b)*, relativa alla non riassegnazione ed acquisizione all'erario delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine all'entità delle sanzioni amministrative versate e non ancora riassegnate ai pertinenti programmi, alla data del 7 giugno 2024.

Con riferimento alla lettera *c)*, che prevede la riduzione delle risorse per la contrattazione collettiva, il Governo dovrebbe fornire conferme in merito alla sostenibilità del definanziamento delle risorse stanziare, e ancora inoperte, previste nel bilancio per il 2024, relativamente alle "code" della sessione contrattuale 2019/2021.

In merito alla lettera *d)*, che reca la riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente le risorse destinate a transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione con sangue o emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti nel 2024.

La lettera *e)* del comma 6 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è ridotto di 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. A tale riguardo, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla modulabilità della spesa sanitaria, al fine assicurare la sostenibilità della riduzione delle risorse.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 153.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1097, recante "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore", per il parere all'Assemblea.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, martedì 25 giugno, alle ore 18.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 197 (ant.) del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 29 MAGGIO 2024**

197ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Previa verifica della presenza del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 3.1, che risulta respinto.

Successivamente, la Commissione respinge gli emendamenti 3.2 e 3.0.1.

In esito successive e distinte votazioni risultano quindi respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)) sottoscrive l'emendamento 4.4, il quale è posto in votazione e respinto.

Sono poi messi separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 4.8, il quale è quindi posto in votazione e respinto.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.0.1.

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)) aggiunge la firma all'emendamento 5.0.1, che, messo ai voti, è respinto.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 7.1.

Sottoscritto dal senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)), l'emendamento 7.0.1 è posto in votazione e respinto.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4 e 8.0.5.

Il presidente ZAFFINI rende noto che la 4ª Commissione ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in titolo. Avverte quindi che si procederà alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1097.

In esito a distinte e successive votazioni, risultano approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI propone specifiche riformulazioni degli ordini del giorno

G/1097/1/10, G/1097/2/10, G/1097/3/10 e G/1097/5/10, mentre invita al ritiro dell'ordine del giorno G/1097/4/10

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) accoglie le riformulazioni proposte e ritira l'ordine del giorno G/1097/4/10. Gli ordini del giorno G/1097/1/10 (testo 2), G/1097/2/10 (testo 2), G/1097/3/10 (testo 2) e G/1097/5/10 (testo 2) - pubblicati in allegato - sono quindi accolti dal GOVERNO.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1097, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Parere alla 2ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) rammenta in premessa i profili ordinamentali nei quali intervengono i disegni di legge in titolo, con particolare riferimento all'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 e agli orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale e della Corte di cassazione riguardo alla surrogazione di maternità.

Relativamente al disegno di legge n. 824, dopo aver ricapitolato l'andamento dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, rileva che la proposta aggiunge un periodo al termine del comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di prevedere che siano sottoposte alla giurisdizione italiana le condotte compiute all'estero dal cittadino italiano riferibili ai delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità. In caso di accertamento di tali condotte, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo.

Segnala infine che gli altri disegni di legge in esame hanno finalità analoghe. Il disegno di legge n. 475 reca altresì, all'articolo 1, una definizione di maternità surrogata.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) lamenta la natura sostanzialmente repressiva dei provvedimenti in esame, i quali mirano a comprimere l'autodeterminazione, eludendo qualsiasi reale dibattito sul tema della procreazione assistita. La scelta di intervenire con lo strumento penale sui comportamenti degli adulti crea inoltre le premesse per discriminazioni ai danni dei bambini. Il giudizio sui disegni di legge in esame è pertanto nettamente negativo.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) rileva la necessità di contemperare il principio dell'autodeterminazione con i valori del contesto sociale nel quale si svolgono i comportamenti individuali. È pertanto corretto che il legislatore scoraggi le forme di commercio nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, ferma restando la tutela da accordare alla famiglia caratterizzata dalla presenza delle figure materna e paterna.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) coglie nei provvedimenti in esame la volontà di conculcare la libertà nell'ambito delle scelte di vita individuali. È ravvisabile infatti un approccio meramente ideologico, destinato a determinare situazioni discriminatorie, in assenza di motivi idonei ad accordare un trattamento di maggior favore alla famiglia cosiddetta tradizionale.

Il presidente [ZAFFINI](#) richiama l'oggetto specifico dei disegni di legge in esame, che risiede nella questione della maternità surrogata come reato universale, inteso come mezzo di tutela del corpo della donna.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) rileva la congruità della proposta di integrazione della legge n. 40 del 2004, tenuto conto in particolare di una situazione di fatto connotata dal ricorso a pagamento alla maternità surrogata, in contesti caratterizzati da povertà diffusa.

Il timore di discriminazioni risulta peraltro infondato, alla luce dei principi alla base dell'ordinamento

italiano, nel quale è costantemente accordata priorità all'esigenza di tutela dei minori.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) afferma in primo luogo la propria ferma contrarietà nei confronti della maternità surrogata. Le proposte legislative in esame trascurano tuttavia la questione dei diritti dei bambini nati per mezzo di tale pratica, a partire dalla possibilità di trascrizione nei registri dello stato civile, da cui discendono evidenti rischi di gravi discriminazioni. Occorre pertanto abbandonare la logica puramente repressiva in favore di una riflessione organica sui diversi aspetti della materia.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) pone in evidenza la sempre maggiore complessità dei temi etici in conseguenza dei continui e rapidi progressi delle possibilità tecniche in materia di procreazione. I disegni di legge in esame risultano peraltro inadeguati rispetto alla loro stessa finalità, in quanto la previsione di un reato di natura universale postula in realtà la conclusione di un ampio accordo internazionale. Nel concreto, inoltre, le proposte in esame si limitano all'imposizione di restrizioni della libertà personale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1097](#)

G/1097/1/10 (testo 2)

[Russo, Leonardi](#)

Il Senato

premessi che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;

in particolare, l'articolo 7 esclude dall'ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell'esenzione sia dalla suddetta imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale ai sensi delle norme generali di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore (una fattispecie di esenzione, per gli enti del Terzo settore, dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle connesse imposte ipotecaria e catastale);

analogamente all'imposta di successione, anche l'imposta di registro rappresenta una distorsione in tema di solidarietà passiva, soprattutto nel caso di decadenza dei benefici fiscali "prima casa" richiesti dagli acquirenti in sede di compravendita di immobili acquistati dagli Enti del Terzo Settore;

nella prassi, la finalità degli Enti implica la necessità di alienare in breve tempo gli immobili ricevuti con i lasciti testamentari o altre liberalità, con il fine di ricavarne la corrispondente provvista monetaria da destinare alle finalità sociali statutarie;

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta ad esonerare le organizzazioni non-profit dalla responsabilità solidale prevista dall'art. 57 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13

G/1097/2/10 (testo 2)

[Russo, Leonardi](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;

l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 702 c.c. prevede che «L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.»;

stando alla lettera della norma, l'esecutore testamentario può rendere la dichiarazione di accettazione o rinuncia della nomina esclusivamente presso la cancelleria del tribunale dove si è aperta la successione;

in considerazione della prevalenza di nomine di esecutori testamentari nei casi di lasciti solidali, la disposizione rappresenta un aggravio del carico di lavoro per le cancellerie e, nel complesso, dell'iter burocratico;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a prevedere che l'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa possa essere comunicata anche ad un notaio, al fine di ridurre il carico di lavoro delle cancellerie ed accelerare e semplificare l'*iter* di successione.

G/1097/3/10 (testo 2)

Russo, Leonardi

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;

in particolare, l'articolo 8 introduce una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredità, procedura prevista dall'articolo 705 del codice civile per i casi in cui tra gli eredi vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. La possibilità di deroga viene posta con riferimento all'ipotesi in cui siano chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore ed è in ogni caso subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La definizione dei criteri e delle modalità per la prestazione della garanzia è demandata a un decreto ministeriale;

pur rappresentando un condivisibile passo in avanti, la subordinazione dell'esonero dai sigilli alla sottoscrizione di una idonea garanzia per i debiti ereditari potrebbe essere suscettibile di dubbi interpretativi rispetto alle modalità di attuazione della misura;

con l'intento di semplificare la disciplina in materia di apposizione dei sigilli e inventario dei beni dell'eredità in capo agli Enti del Terzo Settore, si costringe gli stessi a garantire preliminarmente il valore del bene che ricevono in eredità, aumentando, paradossalmente, le difficoltà che tali enti devono superare per "ricevere" il bene;

l'esigenza di superare l'obbligo di apposizione dei sigilli, peraltro, derivava proprio dalla necessità di una sua concreta attuazione: i possibili effetti positivi dei sigilli vengono, infatti, vanificati dalle tempistiche dilatate dall'apertura della successione, con la conseguenza che l'apposizione (e successiva rimozione) dei sigilli diviene solo un aggravio di tempi e costi per l'ente chiamato all'eredità ed un inutile dispendio di risorse da parte delle Cancellerie;

molto spesso, poi, l'apposizione dei sigilli si rileva meno efficace rispetto alla tutela che un privato riesce a garantire rispetto alla sicurezza di un bene;

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a consentire che le persone giuridiche private senza scopo di lucro e gli enti del Terzo settore chiamate all'eredità possano rinunciare all'apposizione dei sigilli senza necessità di prestare idonea garanzia per i debiti ereditari, salvo i casi in cui siano chiamati all'eredità

altri soggetti parimenti meritevoli di tutela.

G/1097/5/10 (testo 2)

[Russo, Leonardi](#)

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;

rendicontare ai singoli contribuenti le scelte che gli Enti del Terzo Settore hanno operato nella gestione delle risorse pubbliche in relazione allo strumento del 5 per Mille non è solo un diritto, ma un dovere che la democraticità dello strumento impone;

l'attuale normativa prevede forme di trasparenza generiche dell'utilizzo del contributo, che non soddisfano le esigenze di trasparenza e comunicazione diretta a cui i cittadini sono abituati nei casi in cui effettuano una donazione agli Enti del Terzo Settore;

lo stesso Garante della Privacy, con nota del 5 maggio 2021, ha riconosciuto l'opportunità di rafforzare il rapporto informativo tra l'ente del terzo settore e il donatore del 5 per mille, chiarendo come non ci siano criteri di rischio dal punto di vista della privacy nel caso in cui sia il singolo donatore a scegliere se vuole comunicare o meno le proprie anagrafiche all'ente per cui destina il contributo;

impegna il Governo

a valutare di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a consentire ai contribuenti di rendere conoscibili le loro anagrafiche agli Enti cui destinano il 5 per Mille, al fine di potenziare la trasparenza di tale strumento e garantire un rapporto più strutturato e qualificato tra Ente e donatore.

1.4.2.3.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 199 (pom.) dell'11/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024
199ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini") ([COM\(2024\) 132 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 maggio.

Il presidente [ZAFFINI](#) ricapitola l'andamento dell'*iter*. Constatato quindi che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1136\)](#) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) nota che il disegno di legge in esame reca disposizioni volte alla tutela dei minori in un contesto caratterizzato dal sempre maggiore rilievo della dimensione digitale, intervenendo in primo luogo in relazione alla necessità di un'età minima per la fruizione di determinati servizi.

Inoltre, l'articolo 5, comma 1, dispone che la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, ove il minore è il soggetto principale, qualora produca o sia finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori a 10.000 euro annui, debba essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 977 del 1967.

Il successivo comma 2 definisce l'ambito d'intervento della direzione provinciale del lavoro in relazione all'autorizzazione di cui al comma precedente.

In base al comma 3, in conseguenza del superamento della soglia di 10.000 euro annui, le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 1 devono essere versate su un conto corrente intestato al minore protagonista e sono inutilizzabili, salvo che nell'esclusivo interesse del minore e in eccezionali casi di emergenza, previa autorizzazione del tribunale dei minorenni.

Ai sensi del comma 4 l'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni è tenuto a verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti. I relativi pagamenti devono essere versati nel conto corrente dedicato di cui al comma 3. Analogo obbligo spetta al gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato.

L'articolo 6 prevede che i fornitori di servizi della società dell'informazione rendano disponibile una funzionalità mirata a consentire ai minori di quindici anni l'attivazione immediata di una comunicazione con il numero di emergenza infanzia 114.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) osserva che la complessità della materia pone l'esigenza di procedere ad audizioni.

Il presidente [ZAFFINI](#) rileva che una richiesta in tal senso potrà essere avanzata presso la Commissione di merito.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S), premesso che il proprio Gruppo ha presentato un disegno di legge sulla medesima materia, auspica che la Commissione di merito proceda all'abbinamento delle diverse proposte.

Nessun altro chiedendo la parola, la relatrice [LEONARDI](#) (Fdl) presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è messa in votazione.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

La Commissione approva infine, a maggioranza, la proposta di parere.

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 maggio.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) ritiene un errore la scelta di attribuire natura di reato a una pratica che è legittima in altri ordinamenti e che, in particolare, sarebbe invece più rispondente alle esigenze della contemporaneità predisporre un quadro normativo idoneo a garantire i diritti delle coppie desiderose di avere un figlio e degli stessi bambini nati in conseguenza del ricorso alla maternità surrogata. Tenendo conto di tali finalità, la sua parte politica aveva presentato alla Camera dei deputati un'iniziativa legislativa, che verrà depositata anche al Senato, tesa ad assicurare un'attenta valutazione di ogni caso specifico e a fornire adeguate tutele alla gestante, tra l'altro titolata a rivendicare il proprio diritto alla genitorialità riguardo al nascituro. La previsione di una figura di reato nell'ambito della maternità surrogata dovrebbe piuttosto essere limitata ai casi di costrizioni nei confronti della gestante. La senatrice [LEONARDI](#) (Fdl) osserva che la questione della tutela dei diritti dei bambini è stata richiamata del tutto incongruamente nel corso del dibattito. I disegni di legge in esame costituiscono invece una risposta alle pratiche di ricorso alla maternità surrogata che, ordinariamente, consistono in pratiche di natura commerciale, rese possibili da situazioni di grave indigenza in Stati esteri. In tale maniera, risulta completata la disciplina vigente in materia, la quale già contempla la figura di reato riguardo le medesime pratiche in territorio italiano.

L'ipotesi, precedentemente richiamata, di consentire in qualsiasi momento alla gestante surrogata di rivendicare i propri diritti di maternità, apre la strada a ulteriori conseguenze, caratterizzate da gravi implicazioni morali, per cui risulta opportuna una riflessione attenta sul complesso delle questioni connesse alla maternità surogata.

A integrazione del proprio precedente intervento, la senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) rileva

l'inopportunità di prevedere una figura di reato a fronte di condotte lecite ai sensi degli ordinamenti degli Stati nei quali hanno concretamente luogo. Giudica semmai necessario disciplinare la materia, prevedendo limiti certi e una totale preclusione a operazioni di carattere commerciale, mentre occorre che il legislatore assuma un atteggiamento di favore per i casi nei quali donne accettano di portare avanti una gravidanza per altri per motivi puramente altruistici.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP), premessa la propria contrarietà alle pratiche di maternità surrogata, ritiene tuttavia che la previsione di un reato universale comporti rischi di ricadute negative riguardo i bambini interessati e sia del tutto incongrua dal punto di vista giuridico in un contesto internazionale nel quale la maternità surrogata è spesso riconosciuta e normata. Le proposte in esame si connettono con la preclusione alla possibilità di adozione da parte di coppie formate da persone dello stesso sesso, la quale costituisce un incentivo al ricorso alla maternità surrogata all'estero, e rispondono pertanto a un'impostazione del tutto ideologica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.3.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 201 (pom.) del 12/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2024
201ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) richiama l'attenzione sugli emendamenti all'articolo 6 illustrati nella seduta precedente, ribadendo la necessità di una soluzione strutturale alla questione dei lavoratori fragili, per i quali la possibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile risulta essenziale anche a fini di cura. Dopo aver rammentato la sensibilità della Presidenza rispetto al tema, passa all'illustrazione dell'emendamento 14.0.1, il quale riguarda la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, da attuare negli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale per mezzo della presenza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il medesimo tema, sulla cui importanza si è espresso anche il Presidente del Senato, è oggetto dell'emendamento 14.0.2, specificamente mirato all'introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nella scuola, inteso come strumento utile alla prevenzione.

L'emendamento 16.0.1 riguarda in particolare l'istituzione della Direzione distrettuale del lavoro ed è inteso a potenziare le capacità di intervento del sistema giudiziario, attraverso la specializzazione nei reati riguardanti l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Basato sull'opportunità di un intervento idoneo a garantire la giusta retribuzione, l'emendamento 16.0.4 reca disposizioni in materia di salario minimo.

L'emendamento 16.0.10 è volto a disporre l'istituzione, peraltro in assenza di oneri, di un numero unico nazionale anti-sfruttamento, a disposizione dei lavoratori del comparto agricolo.

In assenza di altre richieste di intervento, il presidente [ZAFFINI](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione

di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - *Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*

(475) ROMEO e altri. - *Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità*

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole sul disegno di legge n. 824, non ostativo sui disegni di legge nn. 163, 245 e 475)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa in ordine all'andamento della trattazione presso la Commissione di merito, la quale ha adottato quale testo base il disegno di legge n. 824 e ha conseguentemente fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Ha quindi la parola la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), la quale presenta una proposta di parere, favorevole sul disegno di legge n. 824 e non ostativo sui restanti disegni di legge in titolo.

Posta in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere risulta approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 14,05.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.